



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL. (+39) 0836/801073 - FAX (+39) 0836/805405 - email: ucotrant@mit.gov.it – cp-otrant@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

REGOLAMENTO DEL PORTO DI OTRANTO

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto,

- VISTA** la propria Ordinanza n. 18/2024 del 08/06/2024 con la quale era stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e galleggianti nel porto di Otranto”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 42/2010 02.07.2010 con la quale era stato parzialmente emendato il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e galleggianti nel porto di Otranto”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 84/2010 27.09.2010 con la quale era stato parzialmente emendato il “Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e galleggianti nel porto di Otranto”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 41/2007 del 13.09.2007 come emendata dalla successiva Ordinanza n. 01/2011 che disciplina la navigazione e l’ancoraggio nella rada esterna del porto di Otranto;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 04/2017 del 20.01.2017, che istituisce il punto di fonda “Charlie”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 19/2005 del 28.07.2005, afferente gli scali di alaggio portuali;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 61/2013 del 22.08.2013, attinente alle comunicazioni di ingresso e uscita dal porto;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 05/2008 del 13.03.2008, disciplinante l’imbarco e lo sbarco dalle navi;
- VISTA** la propria ordinanza n. 02/2023 del 31.01.2023 che disciplina l’accesso e la sosta dei veicoli in porto, nonché il rilascio dei relativi permessi nelle aree portuali non aperte al pubblico uso (*varco doganale*) e a bordo delle navi nel porto di Otranto;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 16/2020 del 23.04.2020 recante disposizioni per i fornitori locali di combustibili per uso marittimo e per le navi che scalano il porto e la rada di Otranto e che utilizzano metodi alternativi per la riduzione delle emissioni in atmosfera rispetto ai combustibili previsti dalla vigente normativa di settore;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 18/2020 del 12.05.2020 che disciplina le operazioni di varo ed alaggio di unità navali a mezzo autogrù da eseguirsi nelle aree demaniali marittime del Circondario marittimo di Otranto;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 05/2022 del 23.02.2022 che disciplina le pratiche amministrative connesse all’arrivo, sosta e partenza delle navi che scalano il porto di Otranto;
- VISTO** Il “Regolamento Locale per il servizio di Pilotaggio nel porto di Otranto” della Direzione Marittima di Bari, in data 20.12.2016, approvato con Decreto Ministeriale in data 06.10.2016;
- VISTO** Il “Piano di Sicurezza del porto di Otranto”, approvato con Atto di Approvazione in data 26.02.2010 dal Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli finalizzato a prevenire l’introduzione all’interno dell’impianto portuale di Otranto di armi, sostanze o ordigni esplosivi

non autorizzati e prevenire ogni possibilità di azione illecita intenzionale(incidente alla sicurezza) contro la navigazione marittima;

VISTA la propria Ordinanza n. 07/2006 del 23.05.2006 che disciplina l'esecuzione di lavori con uso di fonti termiche a bordo delle navi nel porto di Otranto;

VISTA la propria Ordinanza n. 39/2011 del 08.06.2011 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento sul rifornimento (bunkeraggio) di navi e natanti";

VISTO Il "Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali", edizione 2021 e successive modifiche, del Comitato Intemisteriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti, Dipartimento per la Navigazione ed il Trasporto Marittimo ed Aereo - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ministero dei Trasporti;

VISTO Il Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.03.2006 che istituisce il codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice delle Frontiere di Schengen);

VISTA la Direttiva (UE) 2017/2109 recante modifica della direttiva 98/41/CE del Consiglio sulla registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri;

VISTA la nota prot. N.E.2/Front. In data 14.06.2007 della Questura di Lecce – Commissariato di P.S. di Otranto – Settore Frontiera inerente l'organizzazione dei servizi di polizia di frontiera al fine di migliorare le esigenze di sicurezza;

VISTE le Circolari ministeriali n°47/5172755 in data 5 agosto 1996 e n°M_TRA/DINFR/7792 in data 31 luglio 2007, recanti disposizioni in merito alla regolamentazione dei posti barca riservati alle unità in transito;

VISTA la Circolare ministeriale Prot. n. M_TRA/PORTI/855 PROT. EMERG. Class. A.2.50 (infrastrutture al servizio della nautica da diporto e disposizioni per l'ormeggio delle unità in transito);

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, e ss.mm.ii., con particolare riguardo agli artt. 2-bis (*nautica sociale*) e 49-novies (strutture permanentemente riservare alle unità da diporto, tratti di banchina e accosti per le unità in transito o che approdano per rifugio);

VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n. 146, con particolare riguardo all'art. 24 ter (*nautica sociale*);

VISTA la Legge 16 marzo 2001 n. 88 articolo 9 comma 2, relativo al rilascio del parere da parte dell'Autorità Marittima in merito al rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale;

VISTI gli articoli 17, 30, 62, 63,64, 65, 66, 67, 74, 79, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 73, e 76 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI i pareri favorevoli espressi in seno alla riunione tenuta in data 14.12.2023 fra questa Autorità Marittima, il PFSO, i servizi tecnico-nautici portuali e il rappresentante dei lavoratori portuali;

VISTO il parere espresso dall'Istituto Idrografico della Marina con il fg. n. 5683 in data 02.06.2024;

CONSIDERATO che l'ambito portuale è assoggettato a criteri di restrizione all'accesso di persone e mezzi, sia ai fini della prevenzione degli incidenti (c.d. *safety*), sia per quanto riguarda la prevenzione da atti ostili (c.d. *security*);

CONSIDERATA la contrazione del volume di traffici che interessano il porto di Otranto rispetto al precedente provvedimento che disciplinava la portualità, pari a circa l'80% dei traffici;

VISTO che l'evoluzione dei traffici, da navi da carico a crocieristico/passeggeri, ha portato già nel 2017 all'istituzione del punto di fonda "Charlie", con ordinanza 04/2017, onde garantire un sufficiente coefficiente di sicurezza per i passeggeri sbarcati a mezzo tenderaggi dalle navi alla fonda;

VALUTATE le dimensioni massime delle navi che scalano il porto di Otranto, nonché le maggiori capacità evolutive rispetto alle navi da carico che in passato scalavano il porto idruntino;

CONSIDERATO che l'attuale posizione del punto di fonda "Charlie" è, nonostante le prescrizioni imposte con l'ordinanza 04/2017, confliggente con la regola 10 lett. g) del Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;

RITENUTO in ragione della contrazione e della variazione dei traffici marittimi, di dover ridurre le dimensioni dello *schema di separazione del traffico*, oltre che riposizionare il punto di fonda "Charlie" in un'area esterna allo stesso, onde garantire un miglior coefficiente di sicurezza della navigazione;

CONSIDERATO che per la conformazione del bacino portuale e della relativa zona prospiciente, è possibile che questi siano impegnati da un'unica unità in ingresso o in uscita (c.d. monodirezionalità);

RITENUTO di individuare uno *schema di separazione del traffico* maggiormente confacente agli attuali traffici portuali, meno soggetto al vento prevalente e a quello dominante, onde implementare la sicurezza nelle manovre di ingresso e uscita;

VISTO il parere reso dalla Corporazione piloti di Brindisi e Otranto con il fg. prot. 3592 del 19.03.2024, col quale vengono condivise valutazioni tecniche di sicurezza della navigazione relative al ridimensionamento dello schema di separazione del traffico e del nuovo punto di fonda "Charile";

AVUTO RIGUARDO al considerevole aumento del traffico di unità da diporto che potrebbe inficiare, se non opportunamente regolamentato, sulla sicurezza della navigazione nell'intero approdo;

RITENUTO necessario riesaminare il vigente *"Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Otranto"*, non più attuale in considerazione dei criteri introdotti dalle recente normativa in materia di "Security", del mutato assetto del molo San Nicola del porto di Otranto in relazione alle aumentate esigenze, logistico-operative, delle Forze di Polizia ivi ormeggiate, dell'aumento delle unità da pesca facenti scalo abituale presso il predetto molo, delle sviluppate attività operative e commerciali che in esso insistono anche, e soprattutto, in relazione alle esigenze di polizia di frontiera e doganali che investono gli spazi operativi dell'area portuale;

TENUTO CONTO soprattutto nel periodo estivo, dell'elevato traffico di unità da diporto in transito, prive di assegnazione locale di "posto barca" ed atteso che l'area di fonda destinata a quelle unità potrebbe non garantire sufficienti margini di sicurezza;

TENUTO CONTO del ruolo delle Autorità Marittime, titolari di una posizione di garanzia di livello generale sulla corretta fruibilità dei beni demaniali ed, ancor più, sulle attività connesse alla sicurezza della navigazione, che costituisce una delle funzioni primarie delle strutture per la nautica da diporto ed è indubitabilmente materia riservata allo Stato;

TENUTO CONTO dell'ubicazione geografica dell'approdo, delle rotte di traffico della nautica da diporto, e della distanza dagli altri approdi turistici;

CONSIDERATO che l'area retrostante alla sottobanchina di riva, destinata dal vigente piano regolatore portuale all'ormeggio di unità da diporto, è caratterizzata da apprestamenti di servizi complementari rispetto al mero ormeggio e ricovero;

CONSIDERATI gli esiti delle note interlocutorie con i concessionari demaniali marittimi di strutture destinate alla nautica da diporto all'interno del porto di Otranto;

CONSIDERATO che l'ambito portuale è fornito non solo di servizi essenziali, ma anche di ulteriori servizi, quali ristori, riparazioni e punti vendita, idonei a soddisfare esigenze potenzialmente di qualunque unità;

CONSIDERATO che il pennello antistante l'Ufficio Circondariale Marittimo è destinato, nel periodo estivo, dal 1 giugno al 15 settembre alle operazioni di imbarco/sbarco di persone e passeggeri e/o attrezzature, partecipanti ad immersioni guidate e/o gite turistiche;

CONSIDERATO il rischio di per il personale delle motovedette in forza a questa Autorità Marittima cagionato da attrezzi da pesca sportiva (ami ed ancorotti) rivenuti tra i legnoli delle cime di ormeggio;

RITENUTO NECESSARIO garantire l'operatività delle motovedette impiegate in attività S.A.R. e di polizia marittima in forza a questo Ufficio Circondariale Marittimo;

RITENUTO NECESSARIO limitare la possibilità di esercitare la pesca ricreativa in ambito portuale;

VISTE LE RIUNIONI EFFETTUATE presso i locali dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto in data 20 e 21 marzo 2025.

ORDINA

Articolo 1

È approvato l'unito "*Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Otranto*", che entra in vigore alle ore 00:01 del giorno 01/05/2025.

Dalla medesima data sono abrogate le ordinanze 18/24, 19/05, 41/07, 42/07, 05/08, 84/10, 42/10, 01/11, 61/13, 04/17 e 02/23, nonché tutti i provvedimenti, regolamenti o disposizioni emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto in contrasto con la presente ordinanza ed il regolamento allegato.

Articolo 2

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o illecito amministrativo, i contravventori alla presente ordinanza, saranno puniti ai sensi del D. Lgs. 171/2005 "Codice della nautica da diporto" e ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio ed inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze>

Otranto, data della sottoscrizione digitale

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Francesco SCAROLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

07.03.2005, n° 82

REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE, GLI ACCOSTI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO DI OTRANTO, NONCHÉ L'ANCORAGGIO NELLA RADA.

Articolo 1 Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione, gli ormeggi e la sosta delle navi e dei galleggianti nonché l'ancoraggio nella rada di Otranto.
2. Le presenti norme sono anche motivate dalle particolari condizioni organizzative del porto stesso e non contraddicono i principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, ai quali bisogna sempre riferirsi in tutti quei casi in cui si verifichino situazioni simili tra le specialità disciplinate dalle norme che seguono.
3. Per facilitare la comprensione di dette norme, si allega al presente Regolamento, per farne parte integrante, uno stralcio della cartografia nautica che evidenzia i punti di fonda individuati ed autorizzati da questa Autorità Marittima.
4. Le coordinate geografiche sono riferite al Sistema Geodetico Mondiale WGS 84 (datum di riferimento).

Articolo 2 Navi e Galleggianti soggetti al Regolamento

1. Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'art. 136 del Codice della Navigazione, che navigano, sostano o effettuano operazioni commerciali nel porto e nella rada di Otranto, fatta salva l'assegnazione del particolare posto di ormeggio per unità navali militari. Negli articoli seguenti, quando non diversamente specificato, la parola nave indica sia le navi maggiori che le navi minori e galleggianti, le unità da diporto e da pesca.

Articolo 3 Deroghe

1. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere concesse con provvedimento motivato dalla locale Autorità Marittima, in presenza di accertate particolari circostanze tecnico-operative.
2. In presenza di condizioni meteomarine avverse i comandanti delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita in mare, informandone tempestivamente l'Autorità Marittima locale.

CAPO I DISCIPLINA ACQUE DELLA RADA DI OTRANTO

Articolo 4 Definizioni

1. Porto di Otranto: il complesso portuale costituito dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dallo specchio acqueo, compreso nel tratto di costa che va dal fanale bianco E.F. 3600 (E2182) Punta Craulo (La Punta) in posizione Lat. 40°09.197' N – Long. 018° 29.508' E, ed il fanale rosso E.F. 3604 (E2186) in posizione Lat. 40°08.995' N – Long. 018°29.631' E.
2. Schema di separazione del traffico: la zona di mare antistante l'imboccatura del porto di Otranto comprendente le corsie di traffico in entrata ed in uscita e la zona di separazione del traffico; è individuata dai punti di coordinate:

A	Lat. 40°09.460'N	–	Long. 018°29.910'E
B	Lat. 40°11.058'N	–	Long. 018°31.494'E
C	Lat. 40°09.320'N	–	Long. 018°30.090'E
D	Lat. 40°10.368'N	–	Long. 018°32.298'E

3. Corsia di traffico in entrata (Rotta vera consigliata $222^{\circ} \overleftarrow{\quad\quad\rightarrow}$): la zona di mare riservata al traffico in entrata nel porto e individuata dai punti ABFE;
4. Corsia di traffico in uscita (Rotta vera consigliata $053^{\circ} \overleftarrow{\quad\quad\rightarrow}$): la zona di mare riservata al traffico in entrata nel porto e individuata dai punti EGCD;
5. Zona di separazione del traffico: la zona di mare che divide le corsie di traffico in entrata e uscita traffico individuata dai punti di coordinate:

E	Lat. $40^{\circ}09.393' N$	–	Long. $018^{\circ}29.996' E$
F	Lat. $40^{\circ}10.752' N$	–	Long. $018^{\circ}31.854' E$;
G	Lat. $40^{\circ}10.722' N$	–	Long. $018^{\circ}31.896' E$;

6. Velocità di sicurezza: velocità alla quale ogni nave deve procedere in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare abbordaggi e poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento (Regola 6 COLREG '72).
7. ENTER POINT: punto di coordinate Lat. $40^{\circ}10.902' N$ - Long. $018^{\circ}31.674' E$ sul quale le navi in ingresso si devono portare prima di inserirsi nella corsia di traffico diretto in entrata;
8. EXIT POINT: punto di coordinate Lat. $40^{\circ}09.554' N$ - Long. $018^{\circ}32.221' E$ sul quale le navi in uscita si devono portare dopo l'ingresso nella corsia di traffico diretto in uscita;
9. Zona Rada Nord: la zona di mare posta a nord del porto di Otranto, destinata all'ancoraggio di navi militari e mercantili, individuata dai punti di coordinate:

H	Lat. $40^{\circ}12.240' N$	–	Long. $018^{\circ}29.010' E$
I	Lat. $40^{\circ}13.140' N$	–	Long. $018^{\circ}30.610' E$
L	Lat. $40^{\circ}11.140' N$	–	Long. $018^{\circ}31.160' E$
M	Lat. $40^{\circ}10.240' N$	–	Long. $018^{\circ}29.560' E$

10. Zona di precauzione : la zona di mare posta davanti la congiungente fanale rosso, E.F. 3604, e il fanale bianco, E.F. 3600, destinata all'avvicinamento o allontanamento di unità dal porto di Otranto e che, vista la ridotta dimensione, potrà essere impegnata da una sola nave maggiore o uguale a 100 GT alla volta, individuata dai punti di coordinate

N	Lat. $40^{\circ}08.995' N$	–	Long. $018^{\circ}29.631' E$ (fanale rosso, E.F. 3604)
O	Lat. $40^{\circ}09.197' N$	–	Long. $018^{\circ}29.508' E$ (fanale bianco, E.F. 3600)
A	Lat. $40^{\circ}09.460' N$	–	Long. $018^{\circ}29.910' E$
C	Lat. $40^{\circ}09.320' N$	–	Long. $018^{\circ}30.090' E$

11. Bacino di evoluzione: zona di mare ricompresa fra la congiungente dei seguenti punti:

N	Lat. $40^{\circ}08.995' N$	–	Long. $018^{\circ}29.631' E$ (fanale rosso, E.F. 3604)
S	Lat. $40^{\circ}08.890' N$	–	Long. $018^{\circ}29.590' E$ (boa verde, E.F. 3606)
S1	Lat. $40^{\circ}09.063' N$	–	Long. $018^{\circ}29.402' E$
S2	Lat. $40^{\circ}09.137' N$	–	Long. $018^{\circ}29.484' E$
T	Lat. $40^{\circ}09.009' N$	–	Long. $018^{\circ}29.332' E$
O	Lat. $40^{\circ}09.197' N$	–	Long. $018^{\circ}29.508' E$ (fanale bianco, E.F. 3600)

12. Zona di ancoraggio per il diporto: zona di mare ricompresa all'interno della concingente dei seguenti punti:

V	Lat. $40^{\circ}08.830' N$	–	Long. $018^{\circ}29.600' E$
S	Lat. $40^{\circ}08.890' N$	–	Long. $018^{\circ}29.590' E$ (boa verde, E.F. 3606)
T	Lat. $40^{\circ}09.010' N$	–	Long. $018^{\circ}29.330' E$
W	Lat. $40^{\circ}08.970' N$	–	Long. $018^{\circ}29.320' E$
X	Lat. $40^{\circ}08.860' N$	–	Long. $018^{\circ}29.390' E$

Articolo 5

Obblighi

1. Tutte le navi da carico superiori alle 100 G.T. e tutte le navi passeggeri in entrata ed in uscita dal porto di Otranto devono navigare entro le corsie previste dallo schema di separazione del traffico di cui al precedente articolo 4 così come riportato nello stralcio planimetrico allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza. Tale obbligo non opera nei confronti dei mezzi navali della Guardia Costiera e delle Forze di polizia, delle unità da pesca, da diporto, dei servizi tecnico-nautici e di tutti i mezzi navali specificatamente esentati dall'Autorità Marittima.
2. Una Nave obbligata all'uso dello schema di separazione del traffico deve:
 - inserirsi o lasciare una corsia di traffico alle sue estremità;
 - procedere nell'apposita corsia di traffico nella direzione generale del flusso del traffico per quella corsia;
 - tenersi, per quanto possibile al centro della propria corsia;
 - procedere, all'interno dello schema di separazione del traffico, a una velocità che comunque dovrà essere sempre inferiore ai 10 (dieci) nodi;
 - evitare di ancorare in uno schema di separazione del traffico o presso le sue zone terminali.
 - evitare di attraversare corsie di traffico, ma, se obbligata a farlo, deve attraversarle, per quanto consentito dalle circostanze, con rotta perpendicolare alla direzione generale del flusso del traffico.
3. In particolare le navi obbligate all'uso dello schema di separazione del traffico devono attenersi a quanto prescritto dalla Regola 10 della Colreg (Norme per prevenire gli abbordi in mare).
4. È fatto obbligo alle navi che transitano nello schema di separazione del traffico d'effettuare l'ascolto radio a mezzo VHF CH 16/11.
5. Nel tratto di mare dello schema di separazione del traffico, nonché nella zona di precauzione, è vietato l'ancoraggio, la sosta, la pesca (sia professionale che sportiva) e qualsiasi altra attività marittima sia di superficie che subacquea.

Articolo 6

Modalità di entrata per le navi dirette agli ormeggi

1. Tutte le navi da carico superiori alle 100 GT e le navi passeggeri in sosta alla fonda o dirette agli ormeggi del porto di Otranto devono portarsi sul punto di coordinate Lat. 40°10.902' N - Long. 018°31.674' E denominato ENTER POINT (articolo 4) e successivamente immettersi nella corsia di traffico in entrata con le modalità di cui al precedente articolo 5.
2. Le navi soggette all'obbligo di pilotaggio, dovranno imbarcare il pilota all'interno dello schema di separazione del traffico (corsia di traffico diretto in entrata) ad una distanza non inferiore a 1 miglio dalla congiungente tra il fanale bianco E.F. 3600 (E2182) Punta Craulo (La Punta) e il fanale rosso E.F. 3604 (E2186) del porto di Otranto.
3. Le navi in entrata devono dare la precedenza a quelle in uscita.

Articolo 7

Modalità di uscita delle navi dal porto

1. Tutte le navi da carico superiori alle 100 GT e le navi passeggeri dirette in uscita dal porto di Otranto devono immettersi nella corsia di traffico diretto in uscita con le modalità di cui al precedente articolo 5 e successivamente dirigersi sul punto di coordinate Lat. 40°09.554' N - Long. 018°32.221' E denominato EXIT POINT (articolo 4).

2. Le navi soggette all'obbligo di pilotaggio dovranno imbarcare il pilota al posto di ormeggio e sbarcarlo all'interno dello schema di separazione del traffico (corsia di traffico in uscita) ad una distanza non inferiore a 1 miglio dalla congiungente tra il fanale bianco E.F. 3600 (E2182) Punta Craulo (La Punta) e il fanale rosso E.F. 3604 (E2186) del porto di Otranto.

Articolo 8

Zone di ancoraggio e punti di fonda in rada

1. Nella rada di Otranto vi sono due zone di ancoraggio, una denominata Rada (di cui al precedente articolo 4), l'altra al seguente punto 3. Le due zone sono riportate nell'allegato cartografico, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.
2. All'interno della zona di ancoraggio denominata Rada sono individuati i seguenti punti di fonda, impiegabili dopo esplicita autorizzazione dell'Autorità Marittima, aventi coordinate:

Denominazione	Coordinate		note
N1	Lat. 40°10.740' N	Long. 018°29.810' E	raggio 300 metri
N2	Lat. 40°11.240' N	Long. 018°30.610' E	raggio 300 metri
N3	Lat. 40°11.390' N	Long. 018°29.660' E	raggio 300 metri
N4	Lat. 40°11.890' N	Long. 018°30.460' E	raggio 300 metri
N5	Lat. 40°12.040' N	Long. 018°29.510' E	raggio 300 metri
N6	Lat. 40°12.540' N	Long. 018°30.310' E	raggio 300 metri

3. E' individuato un punto di fonda denominato punto "Charlie" nel punto Lat. 40°09.310'N – Long. 018°30.250'E. La sosta presso detto punto di fonda è consentita alle sole navi passeggeri e alle navi da diporto con *gross tonnage* (GT) maggiore o uguale a 500 per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri, subordinatamente all'esistenza di condizioni meteomarine assicurate favorevoli e all'assenza di navi in entrata o in uscita obbligate all'uso dello schema di separazione del traffico, previa autorizzazione esplicita dell'Autorità Marittima.

L'impiego di tale zona di ancoraggio è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'unità navale dovrà dare fonda in modo da non fuoriuscire con la sagoma della nave dall'area individuata dalle seguenti coordinate:

1. lat. 40°09.323'N – long. 018°30.096'E
2. lat. 40°09.220'N – long. 018°30.101'E
3. lat. 40°09.220'N – long. 018°30.359'E
4. lat. 40°09.341'N – long. 018°30.400'E
5. lat. 40°09.468'N – long. 018°30.400'E

- l'impiego di tale punto di fonda deve essere espressamente autorizzato dall'Autorità Marittima;
- l'area può essere impiegata da una sola unità navale alla volta.

All'interno della suddetta area in cui insiste il punto di fonda "Charlie" vigono le prescrizioni di cui al seguente articolo 9.

4. Per raggiungere e lasciare le zone di fonda, la nave deve dirigere con la rotta più diretta e opportuna, rispettando la regolamentazione del traffico di cui al presente Regolamento, mantenendo la minima velocità di manovra e tenendosi comunque sempre a distanza di sicurezza dalla costa e dalle strutture portuali.

5. Nel caso in cui il punto di fonda "C" sia impiegato da unità navale autorizzata, nessuna unità, ad eccezione di imbarcazioni e natanti da diporto, ovvero unità adibite alla piccola pesca artigianale, potrà impegnare lo schema di separazione in ingresso, ovvero mollare gli ormeggi per iniziare la manovra di uscita dal porto, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 9

Prescrizioni generali

1. Nella zona di fonda e nei punti di ancoraggio è vietata la pesca (sia professionale che sportivo/ricreativa), qualsiasi altra attività marittima sia di superficie che subacquea, nonché la balneazione.
2. È fatto obbligo alle navi che sostano nella Rada di ancorarsi esclusivamente nei punti di ancoraggio indicati all'articolo 8, previa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
3. Tutte le navi dirette ai punti di ancoraggio devono contattare con congruo anticipo a mezzo radio VHF (Canale 16/11) la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto per comunicare l'ora di previsto arrivo in rada, richiedendo informazioni sul punto di ancoraggio assegnato e fornendo i seguenti dati:
 - nome nave, numero IMO, nominativo internazionale e bandiera;
 - T.S.L. (GT), lunghezza e pescaggio;
 - tipo e quantitativo del carico trasportato;
 - Estimated Time of Arrival ed Estimated Time of Departure;
 - porto di provenienza e porto di destinazione;
 - recapito telefonico di bordo di pronta reperibilità;
 - numero componenti equipaggio e numero passeggeri, se presenti a bordo.
4. I comandanti delle navi, al termine della manovra d'ancoraggio devono obbligatoriamente comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto l'ora dell'avvenuta fonda. Analoga comunicazione, segnatamente all'ora, deve essere effettuata alla partenza.
5. Per tutta la durata della sosta alla fonda le unità dovranno:
 - mantenere in perfetta efficienza tutti i servizi di bordo della nave, compresa la guardia in plancia;
 - assicurare sempre a bordo la presenza di personale con qualifica tale e in numero sufficiente da permettere l'effettuazione in sicurezza di qualsiasi manovra della nave;
 - mantenere in funzione l'apparato A.I.S. di bordo;
 - monitorare costantemente il punto di fonda assegnato, il cerchio di fonda e quello di sicurezza;
 - lasciare il punto di fonda in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, tali da non garantire la sicurezza dell'ancoraggio;
 - informare immediatamente l'Autorità Marittima in merito a qualsiasi evento che possa costituire pericolo, anche solo potenziale, per la vita umana in mare, per la sicurezza della navigazione o per l'ambiente marino;
 - essere immediatamente pronto a muovere a semplice richiesta, anche verbale, dell'Autorità Marittima;
 - evitare di svolgere qualsiasi tipo di operazione o manutenzione che limiti la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle dotazioni di sicurezza della nave ovvero che comporti un pericolo o rischio di inquinamento in mare;
 - mostrare i fanali e i segnali prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72);
 - emettere i segnali acustici così come previsto dalla regola 35 del "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72) in caso di visibilità ridotta;
 - effettuare ascolto continuo sui canali 16 e 11 VHF.

CAPO II
DISCIPLINA ACQUE PORTUALI

Articolo 10
Zona di fonda del diporto

1. Nel porto di Otranto è istituita la zona di fonda di cui al precedente articolo 4 così come riportato nello stralcio planimetrico allegato. Tale zona è destinata all'ormeggio di piccole unità da diporto della lunghezza massima di 24 (ventiquattro) metri. I trasferimenti dal/per le unità ancorate nel suddetto specchio acqueo potranno avvenire con unità all'uopo certificate o eventualmente a titolo amichevole.
2. Tutti gli spazi portuali al di fuori della predetta area sono da intendersi esclusivamente destinati alle manovre.
3. A bordo delle unità alla fonda dovrà sempre essere presente almeno una persona in grado di poter effettuare le manovre minime che assicurino la sicurezza della propria e delle altrui unità, mantenendo sempre la distanza di sicurezza dalle altre unità e da riva.
4. L'autorizzazione all'ormeggio dovrà sempre essere richiesta alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto mediante comunicazione VHF ch.16/11, comunicando un recapito telefonico e il numero di persone presenti a bordo. L'Autorità Marittima ha facoltà, in ogni momento, di disporre qualunque manovra ritenuta necessaria a sua esclusiva discrezione.

Articolo 11
Comportamento in navigazione

1. Le navi potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere, lasciare o cambiare accosto solo a seguito di autorizzazione dell'Autorità Marittima, ad eccezione delle imbarcazioni e natanti da diporto, e delle unità adibite alla piccola pesca con reti da posta, destinate all'ormeggio abituale.
2. L'effettivo orario di entrata, e quello di disormeggio, dovrà essere comunicato a mezzo VHF (canale 16 chiamata e canale 11 servizio) a cura del Comando di bordo direttamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto.
3. La nave che per qualsiasi motivo non può iniziare la navigazione o il movimento all'orario stabilito dovrà darne avviso, anche con mezzi radioelettrici, all'Autorità Marittima ed attendere comunicazioni in merito, nonchè le relative ed eventuali autorizzazioni.
4. L'autorizzazione di cui sopra potrà essere revocata in qualsiasi momento dall'Autorità Marittima, quando ricorrano particolari circostanze di pubblico interesse.
5. Le navi dovranno sempre fare ascolto radio VHF sul canale 16.
6. Durante la navigazione nell'ambito portuale le navi dovranno:
 - a. tenere pronte le ancore a dare fondo all'accorrenza;
 - b. procedere alla minima velocità di governo, tale da non creare difficoltà alle altre navi ormeggiate e, comunque, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
 - c. richiamare con quattro fischi brevi, in caso di necessità l'attenzione dei motopescherecci e delle unità da diporto;
 - d. in presenza di nebbia le unità in movimento e quelle agli ormeggi, dovranno effettuare i prescritti segnali (Colreg 72).
7. Durante la manovra di entrata e di uscita delle navi, tutte le altre unità (comprese quelle da diporto, da pesca o abibite ad altro scopo) in navigazione nello specchio acqueo del porto dovranno

mantenere una distanza di sicurezza non inferiore nel raggio di 50 metri in modo da evitare intralcio alle operazioni nautiche in corso.

CAPO III **DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI**

Sezione I **Molo San Nicola**

Articolo 12 **Ormeggi**

1. L'ormeggio al Molo San Nicola è disciplinato, a partire dalla radice e giusta vigente Piano Regolatore Portuale, come segue:
 - a. a partire dal cancello del varco doganale, il tratto di banchina di mt. 101, fino al vuoto di bitta tra la bitta n. 7 e la bitta n. 8 è destinato ai mezzi navali della Guardia Costiera, delle unità militari e delle Forze di Polizia;
 - b. il successivo tratto di banchina di mt. 6, ricadente tra la bitta n. 7 e la bitta n. 8, è destinato alla pilotina del pratico locale;
 - c. il successivo tratto di banchina di mt. 21,50, fino alla bitta n. 9, è destinato all'ormeggio di unità da pesca;
 - d. il successivo tratto di banchina di mt. 8,5, fino alla bitta n. 10, è destinato alle operazioni di bunkeraggio. Tale tratto di banchina deve rimanere sempre libero ed occupato per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di bunkeraggio;
 - e. il successivo tratto di banchina di mt. 54, fino alla bitta n. 14, è destinato all'ormeggio delle unità da pesca (ormeggio di fianco/all'inglese, a pacchetto);
 - f. il successivo tratto di banchina di mt. 203, fino alla testata del terzo braccio del molo San Nicola, è destinato all'ormeggio/disormeggio ed operazioni commerciali, imbarco/sbarco di passeggeri ed automezzi, delle navi da carico, ro-ro, passengers, secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima che valuterà di volta in volta, in funzione delle priorità degli accosti e delle condizioni meteomarine, il punto di ormeggio più idoneo.
2. Lo specchio acqueo antistante in tratto di banchina di cui al punto 1.a deve essere lasciato sempre libero allo scopo di consentire le rapide manovre di ormeggio e disormeggio dei mezzi militari e dello Stato di cui sopra.

Articolo 13 **Accosti**

1. Per ottenere le autorizzazioni previste, il Comandante o l'Armatore della nave dovrà far pervenire alla Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, anche tramite il proprio Raccomandatario Marittimo esercente in Otranto:
 - a. Richiesta di accosto a mezzo sistema NMSW-PMIS (National Maritime Single Window – Port Management Information System) secondo quanto previsto dall'Ordinanza 05/2022 in data 23.02.2022 di questo Circondario Marittimo;
 - b. La nota di informazione ed i formulari IMO FAL devono essere inoltrati all'Autorità Marittima entro 12.00 ore dall'inserimento dell'ATA nel NMSW-PMIS;
 - c. In caso di avaria bloccante o malfunzionamento dei sistemi informatici dell'amministrazione che inibisca totalmente o parzialmente l'uso del NMSW-PMIS, viene attivata la procedura di emergenza secondo quanto stabilito dall'articolo 10 dell'Ordinanza 05/2022 in data 23.02.2022 di questo Circondario Marittimo.
 - d. Alle ore 12.00 la situazione ormeggi, movimenti e partenze diviene definitiva. Le eventuali variazioni e le comunicazioni e/o impegnative presentate dopo l'orario sopra indicate saranno tenute in considerazione compatibilmente con le altre esigenze del traffico portuale;
 - e. Le variazioni riferite con tempi superiori a 2 (due) ore da parte dell'Agente Marittimo, rispetto all'orario indicato nelle comunicazioni di cui sopra dovranno pervenire per iscritto. In ogni caso la nave che ha ultimato le operazioni commerciali ed è pronta a partire dovrà immediatamente lasciare l'ormeggio qualora l'accosto sia richiesto da altra nave;

- f. Per ciò che concerne l'accoglimento delle richieste di accosto nel porto, verrà data priorità all'ordine di arrivo delle stesse, che sia pure presso la rada, fermo restando che la preferenza agli accosti è soggetta alla valutazione del Comandante del Porto secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Navigazione. Verrà comunque data precedenza alle navi passeggeri e da carico con merci deperibili, salvo particolari circostanze oggetto di valutazione;
 - g. Le Agenzie Marittime devono presentare i programmi delle navi in servizio di linea entro e non oltre il venti di ogni mese precedente a quello a cui si riferiscono, in duplice copia di cui una in bollo, da consegnare alla Sezione Tecnica dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. La copia in bollo munita del visto di ricezione da parte del Capo Sezione Tecnica e/o del Nostromo del Porto, sarà conservata agli atti dell'Autorità Marittima per la eventuale produzione a richiesta dell'Agenzia Marittima. Le copie non munite di visto si intendono non legittimanti;
 - h. Le navi soggette al Capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS che intendono entrare nel porto di Otranto, dovranno fornire al P.F.S.O. ed all'Autorità Marittima, tramite l'Agenzia marittima raccomandataria o direttamente via pec le informazioni di cui alla scheda "pre-arrival form" secondo le modalità ed in ottemperanza a quanto stabilito con l'ordinanza n. 05/2022 in data 23.02.2022;
 - i. In caso di avverse condizioni meteo marine, motivi di necessità, ovvero allorquando e fintanto che la banchina sarà libera da altre attività commerciali e le dimensioni delle unità richiedenti lo impongano, l'Autorità Marittima si riserva la possibilità di autorizzare l'ormeggio, temporaneo, presso la banchina "San Nicola", di navi da diporto, ovvero di unità da pesca che non fanno base logistico operativa nel porto di Otranto per il tempo limitato alle operazioni di sbarco del prodotto ittico, permanendo presso la banchina "San Nicola" per il tempo strettamente concesso, garantendo la presenza dell'equipaggio a bordo per tutto il tempo di permanenza presso la suddetta banchina.
2. Tutte le navi in ingresso e in uscita sono tenute a richiedere, prima dell'inizio della manovra, l'autorizzazione via VHF alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, comunicando:
- se nave da carico (nome nave – tipo di carico – numero componenti dell'equipaggio);
 - se nave passeggeri (nome nave – numero passeggeri – numero veicoli);
 - se nave da traffico adibita a trasporto passeggeri, ovvero unità adibita al trasporto di più di dodici persone (nome nave – numero componenti dell'equipaggio - numero passeggeri).

La Sala Operativa comunicherà l'autorizzazione all'inizio della manovra e, in caso d'ingresso, il posto d'ormeggio. Le navi in servizio di linea ancorché dotate di Ship Security Plan, qualora provengano da un paese non contraente SOLAS o da un porto non coperto da Port Security Plan ovvero da un paese extra Schengen dovranno comunicare, al momento della partenza dal porto di provenienza, alla Polizia di Frontiera, per il tramite dell'Agenzia Marittima, l'elenco passeggeri ed equipaggio;

- 3. Le navi che non rispettano i programmi (anche di inizio linea – con tolleranza di massimo 7 giorni e/o gli orari di arrivo comunicati con tolleranza di 5 approdi negli ultimi 20, salvo di avverse condizioni meteo), perdono ogni diritto di precedenza e pertanto la continuazione della linea dovrà essere nuovamente concordata, allo scopo di non arrecare pregiudizio ad altre navi;
- 4. Il mancato rispetto del previsto arrivo deve essere prontamente comunicato all'Autorità Marittima;
- 5. In particolare, eventuali ritardi delle navi da carico in arrivo dovranno essere specificatamente giustificati dal Raccomandatario/Agente Marittimo il quale è tenuto a comunicare sollecitamente i motivi del ritardo – indagando se del caso presso l'armatore – e comunicando la nuova previsione di arrivo;
- 6. L'eventuale ritardo della partenza deve essere autorizzato dall'Autorità Marittima ed eventuali inadempienze saranno perseguite a termini di legge e se gli stessi si riproponessero per più di tre casi al mese, si procederà d'ufficio alla cancellazione della nave dalla programmazione, qualora dal ritardo ne derivi pregiudizio ad altre unità;
- 7. Eventuali necessità a riguardo dovranno essere rappresentate all'Autorità Marittima, che adotterà le determinazioni del caso tenendo conto delle disponibilità banchina e dell'accosto di altre navi e la disponibilità dei servizi portuali;
- 8. È ammessa, comunque, una tolleranza di 30 minuti negli orari di ormeggio e disormeggio;

9. Qualora il Pilota, chiamato ad effettuare la propria prestazione, rilevasse la non prontezza della nave per un periodo di tempo massimo superiore a 30 minuti e che comunque dovesse arrecare pregiudizio alle altre navi, lo stesso dovrà segnalarlo tempestivamente a questo Ufficio Circondariale Marittimo;
10. Qualora tale comportamento dovesse ripetersi per più di tre volte nell'arco di dieci approdi consecutivi, si procederà nei confronti del Comandante della nave adottando ulteriori misure, non ultima la cancellazione della nave dalla programmazione degli ormeggi, la quale sarà comunque costretta ad adattarsi per il futuro agli ormeggi restanti disponibili;
11. In relazione alle esigenze operative del porto, le navi potranno essere chiamate ad eseguire spostamenti lungo la banchina allo scopo di consentire all'ormeggio di altre unità secondo le esigenze e i tempi richiesti dall'Autorità Marittima;
12. In caso di particolari avverse condimeteo, che possono compromettere la sicurezza degli accosti delle relative operazioni commerciali e/o addirittura la sicurezza del porto, gli Agenti Marittimi Raccomandatori – previo contatti con l'Autorità Marittima – interessano le Società Armatrici delle navi raccomandate, ai quali indicheranno la necessità di non giungere a Otranto;
13. Le conseguenze dell'esecuzione di tali operazioni saranno solidamente e a totale carico delle Società Armatrici, del Comandante della nave e dell'Agenzia Marittima Raccomandataria, nei limiti delle relative responsabilità;
14. In presenza di particolari condimeteo, che comunque permettono l'accosto e le relative operazioni commerciali, si devono adottare – a cura del comando di bordo – le misure di sicurezza ritenute le più adeguate – con l'osservanza delle prescrizioni ritenute più idonee, restando inteso che questo Ufficio Circondariale Marittimo potrà disporre qualsiasi variazione di posto di ormeggio allo scopo di preservare la sicurezza portuale e la salvaguardia della pubblica incolumità.
15. Il Comandante o l'armatore delle navi battenti qualsiasi bandiera che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni rispetto ai limiti del contenuto di zolfo nei combustibili previsti dalla vigente normativa di settore (contenuto di zolfo non superiore allo 0,50% in massa con nave in navigazione e non superiore allo 0,10% in massa con nave all'ormeggio in porto) e che scalano il porto di Otranto per la prima volta durante l'anno civile, devono trasmettere a questo Ufficio Circondariale Marittimo, entro 24 ore dal primo accosto – e in ogni caso prima dell'arrivo, qualora il viaggio di avvicinamento al porto sia di durata inferiore alle 24 ore – una descrizione del metodo alternativo di riduzione delle emissioni adottato dalla nave, in conformità a quanto indicato nell' Ordinanza 16/2020, citata tra i visti.

Articolo 14 Operazioni

1. I Comandanti delle navi, sono responsabili civilmente e/o penalmente per i danni che dovessero derivare a persone e/o cose in dipendenza delle operazioni si imbarco e sbarco, per ciò che attiene alla sicurezza delle operazioni stesse, estese anche alle aree portuali di interesse, adiacenti – in tutto e/o per parte – al punto di ormeggio;
2. Al fine di evitare la caduta di autoveicoli o persone in mare, i Comandanti delle navi devono disporre, anche per il tramite dell'Agenzia Marittima Raccomandataria, la sistemazione ai lati del portellone d'imbarco (per entrambi i lati) – di idonee transenne ben visibili;
3. L'uso di lanciasagole e/o di sacchetti deve essere limitato esclusivamente ai casi in cui non è possibile impiegare la motobarca degli ormeggiatori; l'operazione viene effettuata sotto la completa responsabilità del Comandante della nave; l'impiego della motobarca deve avvenire in assoluta sicurezza e concertato tra il Comandante dell'unità, il Pilota a bordo o gli ormeggiatori che operano sull'unità;
4. È fatto divieto di transitare con la motobarca a poppa della nave in manovra di avvicinamento in banchina;
5. È fatto divieto di movimentare qualunque carico nel molo S. Nicola in occasione di approdi commerciali e passeggeri;

6. Una nave che sostituisce un'altra appartenente comunque allo stesso armatore/noleggiatore/vettore prende il posto della nave sostituita nella turnazione, sempre che si tratti di nave delle stesse caratteristiche e che può essere destinata all'ormeggio già destinato alla nave che sostituisce e con il rispetto delle fasce orarie già programmate;
7. Nel porto di Otranto è vietato l'imbarco, lo sbarco ed il trasporto di esplosivi e fulminanti e di merci pericolose in genere, e qualsiasi tipo di merce alla rinfusa che possa provocare immissioni/inquinamento ambientali.

Articolo 15

Disciplina imbarco/sbarco dalle navi

1. l'imbarco/sbarco dei passeggeri deve avvenire in tempi differenti rispetto all'imbarco/sbarco dei veicoli, a meno che la nave non sia dotata di una rampa separata per i passeggeri o di percorso opportunamente transennato.
2. Sulla rampa di imbarco/sbarco per i veicoli non deve sostare alcuna persona, tranne i componenti dell'equipaggio incaricati di controllare l'afflusso/deflusso dei veicoli o dei passeggeri che non si avvalgono dei "percorsi dedicati".
3. Il comandante della nave deve porre particolare attenzione e cura affinché durante le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri o dei veicoli non si determinino da parte della nave, movimenti o sbandamenti di sorta che possano creare rischi per l'incolumità delle persone.
4. Il Comandante od altra persona di fiducia deve curare che il collegamento nave-terra realizzato mediante lo scalandrone od altra struttura sia effettuato e mantenuto in sicurezza; il transito delle persone sarà consentito allorché questi abbia accertato che detta attrezzatura sia convenientemente posta in opera; i cavi di ormeggio e gli "springs" non debbono interferire con lo scalandrone od altra struttura di transito nave/terra.
5. A cura del Comandante della nave dovrà essere garantita una idonea illuminazione della rampa per l'imbarco/sbarco dei veicoli, nonché dello scalandrone (o scala reale) o altra struttura destinata all'imbarco/sbarco delle persone.
6. Il Comandante della nave:
 - a) in arrivo non aprirà il portellone prima che i cavi siano a terra e che la manovra sia terminata; è fatto assoluto divieto di usare la rampa per frenare la manovra di ormeggio;
 - b) in partenza impartirà l'ordine di allascare o recuperare i cavi di ormeggio solo successivamente alla rimozione/recupero dello "scalandrone" od il distacco della struttura di transito nave/terra per le persone.
7. A cura dell'Armatore, e/o del suo legale rappresentante, oltre a quanto prescritto dai precedenti articoli, attuare (e verificarne il rispetto) tutte le misure di prevenzione degli incidenti all'interno delle aree portuali interessate all'imbarco passeggeri, ponendo particolare cura nel determinare le prescrizioni inerenti:
 - a) le distanze di sicurezza dai cavi di ormeggio in tensione;
 - b) la delimitazione delle aree (con appropriata indicazione delle canalizzazioni per gli imbarchi/sbarchi di passeggeri, della segnaletica, degli ostacoli e dell'illuminazione prevista);
 - c) le distanze minime per il transito in sicurezza dal ciglio delle banchine; a tal scopo dovrà transennare, con transenne dotate di elementi catarifrangenti, il ciglio banchina accanto al portellone di imbarco per almeno due vuoti di bitta su ambo i lati.
8. A causa della corografia delle aree portuali di Otranto, l'Armatore, e/o il suo legale rappresentante, dovrà predisporre inoltre un servizio di incolonnamento del traffico in ambito portuale o nelle sue immediate vicinanze mediante due addetti (cd. piazzalisti), che dovranno indossare idoneo abbigliamento per rendersi facilmente riconoscibili ed essere dotati di radio vhf. Il suddetto personale in periodi di elevato traffico potrà essere aumentato su disposizione dell'Autorità Marittima. A tal fine

l'Armatore, e/o il suo legale rappresentante, dovrà giornalmente comunicare il numero di passeggeri e veicoli in transito nel porto di Otranto, almeno tre ore prima dell'arrivo della nave.

Articolo 16

Norme particolari per unità da pesca

1. I motopescherecci potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere/lasciare gli ormeggi a loro destinati.
2. I motopescherecci che intendono operare stabilmente nel porto di Otranto vi devono dichiarare porto base. L'Autorità marittima riceve le suddette dichiarazioni fintanto che gli spazi destinati all'ormeggio al secondo braccio siano sufficienti e forniscano adeguati margini di sicurezza. Oltre tali spazi, ovvero laddove non ravvisi sussistere le condizioni di sicurezza, l'Autorità Marittima rigetterà la richiesta di porto base. Non esiste alcuna prelazione, né la presentazione della dichiarazione dà diritto ad alcuna priorità. Le dichiarazioni potranno essere presentate e valutate esclusivamente dopo che si venga a creare spazio sufficiente e la situazione portuale suggerisca, ad esclusivo e insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, che vi siano adeguati margini di sicurezza.
3. Fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di consentire l'ormeggio secondo quanto stabilito dal presente regolamento, di regola gli ormeggi destinati ai motopesca di base nel porto di Otranto sono quelli indicati nel precedente articolo 12, comma 1, lettere c) ed e).
4. L'Autorità Marittima si riserva la possibilità di variare gli accosti delle unità da pesca in caso di necessità, ovvero di contingenti motivi di sicurezza, per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle problematiche in atto.
5. Durante la navigazione nell'ambito portuale i motopesca dovranno:
 - a. procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiori ai 3 (tre) nodi. Quando nelle immediate vicinanze di altre navi, ridurre la velocità tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
 - b. fare ascolto radio continuo sul canale 16/11 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle navi in movimento all'interno del porto;
 - c. segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia.
6. Durante la sosta nell'ambito portuale i motopesca dovranno:
 - a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e la scarica del pescato da parte degli altri motopesca. A tal scopo, se non interessato da altra attività o traffico commerciale, potranno essere impiegati il secondo ed il terzo braccio della banchina "San Nicola" per il solo tempo strettamente necessario alla scarica del pescato, al termine del quale le unità da pesca dovranno ormeggiare nei punti previsti ovvero riprendere il mare;
 - b. effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
 - c. eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi e/o motopesca, su semplice disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto;
 - d. assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima di equipaggio, in grado di garantire l'esecuzione di manovre, quando di base nel porto di Otranto. L'Autorità Marittima potrà comunque, richiedere la presenza a bordo di componenti dell'equipaggio in relazione alle esigenze della banchina; sarà facoltà dell'Autorità Marittima procedere d'ufficio con spese a carico dell'armatore in caso di assenza verificata e accertata da parte dell'Autorità Marittima;
 - e. assicurare la presenza a bordo dei componenti dell'equipaggio in numero sufficiente per garantire la manovra, quando non di base nel porto di Otranto.
 - f. Assicurare un adeguato servizio di guardiania, anche in forma consortile, comunicando formalmente all'Autorità Marittima, all'interno della dichiarazione di porto base, il personale all'uopo individuato, reperibile in 30 minuti sette giorni su sette, e il relativo recapito telefonico.

7. Ai motopescherecci di cui al presente Capo è fatto divieto di:
- sostare anche se ancorati, fuori dai posti di ormeggio salvo comprovati casi di forza maggiore (avverse condizioni meteorologiche);
 - effettuare evoluzioni durante la navigazione portuale;
 - lasciare attrezzature da pesca lungo la banchina che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere, o danni alle strutture portuali (bitte, ecc.);
 - compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru e muletti senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - compiere operazioni in banchina di prove di forza con motori in moto ed elica in movimento;
 - ormeggiare con l'impiego di gavitelli/corpi morti ad eccezioni di quelli autorizzati dall'Autorità Marittima;
 - avere attrezzature che sporgano dalla sagoma dell'unità.
8. A bordo dei motopescherecci ormeggiati lungo la banchina operativa sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione che comunque non limitano l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità e non sono in contrasto con la sicurezza portuale, con particolare riguardo alla circolazione stradale e alle banchine. Qualunque operazione che comporti stesura di cavi o reti lungo la banchina o sul molo dovrà, pertanto, essere comunicata preventivamente all'Autorità Marittima.
9. È fatto obbligo, ai Comandanti di tutte le unità da pesca avente lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che ormeggiano nel porto di Otranto, di contattare via VHF ch. 16 (o in alternativa via telefono al numero 0836/801073) la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto *ogni qualvolta lascino l'ormeggio, comunicando motivo, composizione equipaggio e destinazione.*
- Medesima procedura dovrà essere adottata dai Comandanti delle unità da pesca come sopra individuate all'atto del rientro in porto ovvero prima di ormeggiare, mediante comunicazione, nelle stesse modalità di cui sopra, alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto del motivo e del luogo di provenienza.
- I comandanti delle unità da pesca così come individuate nel presente articolo, all'atto della comunicazione di uscita/rientro in porto, dovranno notificare accensione/spegnimento dell'apparato "Blue Box", qualora ne siano provvisti.
10. Fermo restando gli obblighi di cui al precedente articolo, tutti i motopescherecci non aventi "porto base" nel porto di Otranto, prima di entrare/uscire dal porto, per qualsiasi motivo (sbarco pescato, lavori, condimeteo avverse, etc.), dovranno richiedere con congruo anticipo preventiva autorizzazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto che assegnerà il posto di temporaneo ormeggio qualora disponibile.
- L'autorizzazione dovrà essere richiesta (direttamente dal Comandante o tramite la Società armatrice) secondo le seguenti tempistiche:
- non appena deciso di ormeggiare ad Otranto, in caso di condimeteo avverse;
 - con almeno due ore di anticipo rispetto al previsto ormeggio, per effettuare lo sbarco del pescato;
 - con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto ormeggio in tutti gli altri casi (lavori, sosta, trasferimento, bunkeraggio, etc.).

Articolo 17

Obblighi particolari durante la sosta

1. Durante la sosta nell'ambito portuale le navi dovranno:
- ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi;
 - effettuare l'ormeggio con cavi idonei, omologati e in numero sufficiente a non creare pericoli, nonché tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante le fasi di carico/scarico;
 - nel caso di ormeggio di punta, avere di regola, due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguata;
 - prestare attenzione alle navi che devono transitare o manovrare nei pressi;

- e. evitare che vi siano ponti, passerelle o zatterini con a bordo persone quando vi sia una nave in transito o in manovra nei pressi;
 - f. tenere le ancore in posizione tale da non creare pericolo o danni;
 - g. mantenere aperto l'ascolto radio in VHF sui canali 16 e/o 11 per l'eventuale ricezione di messaggi di pericolo o di emergenza emanati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto;
 - h. non spostarsi lungo la banchina senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - i. tenere imbarcazioni, scale pennoni, picchi di carico, gru o altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato esterno rispetto alla banchina;
 - l. apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio o le attrezzature di bordo, che non possono essere fatte rientrare al termine dei lavori, occupino il lato banchina in modo tale da presentare pericolo per i veicoli o persone in transito;
 - m. apporre idonea segnaletica luminosa (ad esempio cappellone) che ben evidenzi i cavi in banchina, soprattutto durante la sosta notturna;
 - n. obbligo di ricevere i traversini da altre unità ed attuare idonea protezione con parabordi quando ne ricorre la necessità;
 - o. far posizionare, in caso di rifornimento effettuato a mezzo autobotte, panne contenitive intorno all'unità navale.
2. A bordo delle navi in sosta nel porto di Otranto dovranno essere sempre presenti almeno le seguenti aliquote minime di equipaggio:
- a. 2 (due) Ufficiali di coperta (o n°1 Ufficiale ed il Nostromo se la tabella prevede un solo Ufficiale ed il Comandante), per il movimento o per l'eventuale uscita in mare e le operazioni in corso. Per le navi di stazza lorda non superiore a 500 T.S.L. è sufficiente un solo Ufficiale di Coperta o il Nostromo se la tabella di armamento non prevede altri Ufficiali oltre al Comandante, purché ritenuto idoneo dal Comandante della nave a dirigere la manovra, per movimento o eventuale uscita in mare e le operazioni commerciali in corso;
 - b. n°1 Ufficiale di macchina;
 - c. la metà del personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed avente attinenza con i servizi tecnici di bordo.
3. In ogni caso la nave dovrà essere sempre pronta a muovere e gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi dovranno essere mantenuti in efficienza.
4. sulle navi che hanno l'obbligo della squadra VV.F. (art. 91 e 92 del DPR. 435/91), anche quando non vi siano passeggeri, la squadra deve essere sempre a bordo pronta per ogni evenienza.
5. Per le navi minori, comprese le unità da pesca non aventi come porto base Otranto, dovranno essere presenti almeno due responsabili in grado di effettuare tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuali in genere.
6. In presenza di particolari circostanze, eventuali deroghe a quanto disposto nel presente articolo potranno essere autorizzate caso per caso, e su istanza, dall'Autorità Marittima.
7. Il disarmo delle unità ormeggiate presso il Molo S. Nicola, potrà essere eventualmente autorizzato, tenuto conto dell'operatività della banchina, dall'Autorità Marittima per un periodo non superiore a 30 giorni. L'istanza dovrà contenere le generalità e i contatti del responsabile dell'unità che dovrà assicurare, senza ritardo, l'effettuazione di tutte le operazioni che dovessero rendersi necessarie per la sicurezza della navigazione e portuali in genere.

Sezione II

Sottobanchina di riva

Articolo 18

Ormeggi

1. L'ormeggio alla *sottobanchina di riva*, a partire dalla radice del molo San Nicola, è prioritariamente destinato alle unità da diporto e alle unità da piccola pesca adibite alla pesca con reti da posta ed è disciplinato come segue:
- a. fatta eccezione dello spazio compreso tra la radice del molo San Nicola e la testata del prospiciente pennello (incluso) - nel quale è vietato l'ormeggio a qualsiasi mezzo nautico - il tratto di banchina a partire dal lato ovest del pennello stesso, dopo l'area in concessione d.m. per l'ormeggio di una motonave per trasporto passeggeri, per una lunghezza di metri lineari 21, è riservato alle unità da diporto in transito, prioritariamente destinabile a quelle appartenenti

alla *nautica sociale* di cui all'art. 2 bis del codice della nautica da diporto (aventi *lunghezza fuoritutto* fino a 6 metri), fermo restando quanto stabilito nel successivo articolo 19.

- b. lo specchio acqueo antistante il successivo tratto di banchina, per una lunghezza di metri lineari 36,50 e per una profondità pari a quanto indicato nella concessione demaniale in corso di validità, è in regime di concessione all'Associazione "ASSONAUTICA".
 - c. lo specchio acqueo antistante il successivo tratto di banchina, per una lunghezza di metri lineari 45 e per una profondità pari a quanto indicato nella concessione demaniale in corso di validità, è in regime di concessione all'Associazione Nautica Canale d'Otranto";
 - d. il pontile in concessione alla Ditta "BELLO CARBURANTI" adibito a punto di ormeggio per le unità che intendono effettuare operazioni di bunkeraggio;.
 - e. lo specchio acqueo antistante il successivo tratto di banchina, per una lunghezza di metri lineari 94 e per una profondità pari a quanto indicato nella concessione demaniale in corso di validità, è in regime di concessione alla "Lega Navale Italiana" - Sez. di Otranto;
 - f. il successivo tratto di metri lineari 16, fino allo scalo di alaggio/varo, è riservato in regime di concessione, nell'ambito del quale è posizionato un *travel-lift*;
 - g. proseguendo, il tratto di metri lineari 17,20 è destinato a scalo di alaggio/varo per piccole unità e prioritariamente per unità appartenenti alla *nautica sociale* di cui all'art. 2 bis del codice della nautica da diporto. Lungo detto tratto ed in tutto il piazzale antistante è vietata la sosta di mezzi nautici e terrestri ad eccezione degli stalli riservati agli autorizzati e ai carrelli asserviti ad unità da diporto appartenenti alla nautica sociale.
2. Tutti i concessionari di strutture per la nautica da diporto, all'atto del rinnovo o di variazione del relativo titolo concessorio, sono obbligati a produrre a questa Autorità Marittima il piano degli ormeggi che, per essere opportunamente valutato sotto i profili di sicurezza della navigazione e di compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, dovrà essere comprensivo di:
- Planimetria generale riportante area in concessione, pontili e aree di manovra commisurate alle unità che trovano ormeggio;
 - Concessione demaniale marittima in corso di validità;
 - Piano degli ormeggi riportante le dimensioni delle unità ivi allocate;
 - Certificazioni di corpi morti, catenarie, impianti antincendio ed elettrici;
 - Aree d'ormeggio destinate al transito secondo le percentuali stabilite all'art. 49-novies del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, che dovranno essere anche segnalate a terra in corrispondenza dell'ormeggio. In tale ambito le unità da diporto appartenenti alla *nautica sociale*, se in transito, usufruiscono di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina.
3. Nel periodo dal 1° giugno al 15 settembre di ciascun anno, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, il lato sinistro, fronte mare, del pennello antistante l'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, della "sottobanchina di riva", è destinato alle operazioni di imbarco/sbarco di persone/passeggeri e/o attrezzature, partecipanti ad immersioni guidate e/o gite turistiche con unità appartenenti:
- a. ai soggetti autorizzati ex art. 68 del Codice della Navigazione, di cui all'Ordinanza n°15/2016, e succ. mod., della Capitaneria di Porto di Gallipoli;
 - b. ai proprietari/armatori di unità iscritte nei *Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti*, adibite al trasporto passeggeri, ad "uso privato" ed "uso conto proprio";
 - c. ai proprietari/armatori di unità autorizzate all'esercizio della pesca turismo.
4. Le operazioni di cui al precedente punto 3. dovranno essere effettuate con condizioni meteomarine assicurate favorevoli. L'ormeggio dell'unità si dovrà protrarre per il solo tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco e comunque non superiore ai 30 minuti.
5. Il Comandante/proprietario/armatore dell'unità, ormeggiata al pennello di cui al punto 3. è direttamente responsabile delle operazioni di imbarco/sbarco di persone/passeggeri e/o

attrezzature e pertanto dovrà predisporre ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare pericoli di qualsiasi natura, a persone e/o cose, durante dette operazioni.

Articolo 19

Accosti unità da diporto non adibite ad uso commerciale

1. Le unità da diporto potranno navigare nell'ambito portuale solamente per raggiungere/lasciare gli ormeggi a loro destinati, ovvero verso la zona di fonda di cui al precedente art. 10.
2. Fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittima di consentire l'ormeggio secondo quanto stabilito dal presente regolamento, di regola gli ormeggi destinati alle unità da diporto in transito sono quelli indicati nel precedente articolo 18, comma 1, lettere b). Nelle relative aree in concessione demaniale marittima si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 nonies del D.Lgs. 171/05 relative ai posti in transito e alla loro gestione.
3. Nel periodo dell'anno compreso tra il **1 aprile e il 31 ottobre** la sosta e l'ormeggio nel tratto banchina di cui sopra è consentito per la durata massima di tre giorni nell'arco di trenta giorni continuativi, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. Nel restante periodo dell'anno, la durata della sosta all'ormeggio nel predetto tratto di banchina è, di massima, libera da vincoli temporali, salvo diverse determinazioni dell'Autorità Marittima legate all'operatività della banchina.
Tutte le unità che intendono sostare e ormeggiarsi nel tratto di banchina sopraindicato dovranno comunicare all'Autorità Marittima i contatti di reperibilità.
4. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di variare gli accosti delle unità da diporto in caso di necessità, ovvero di contingenti motivi di sicurezza, per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle problematiche in atto.
5. Durante la navigazione nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:
 - a. procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi ed in ogni caso mai con scafo planante;
 - b. effettuare le manovre secondo la rotta più breve, evitando evoluzione inutili e senza intralciare il movimento delle altre unità;
 - c. fare ascolto radio continuo sul canale 16/11 VHF in modo da poter essere contattati o contattare le navi ed i motopesca in movimento all'interno del porto;
 - d. segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia.
6. Durante la sosta nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:
 - a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
 - b. effettuare l'ormeggio con cavi idonei (elastici ed in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
 - c. eseguire prontamente movimenti, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità su semplice disposizione verbale del personale dell'Ufficio Circondariale;
 - d. assicurare la presenza a bordo dei componenti l'equipaggio in numero sufficiente per garantire le manovre, quando ormeggiate alla banchina non riservate al diporto.
7. Alle unità da diporto è fatto divieto di:
 - a. navigare con qualsiasi mezzo di propulsione non meccanico;
 - b. avvicinarsi alle navi ormeggiate alla banchina;
 - c. sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio;
 - d. compiere operazioni di alaggio e varo a mezzo gru e motoscafi senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - e. realizzare ormeggi stabili con corpi morti o con sistemi di ancore e/o catenarie nelle aree ove non vi sia in vigore regolare concessione demaniale marittima;

Articolo 20

Rifornimento

1. Tutte le unità che intendono effettuare operazioni di bunkeraggio presso il pontile di cui al precedente art. 18 comma 1 lettera e), devono attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nel Regolamento del bunkeraggio (rifornimento) di navi e natanti del Circondario Marittimo di Otranto vigente.
2. È fatto assoluto divieto alle unità di permanere all'ormeggio nel pontile di cui al precedente comma oltre il tempo strettamente necessario l'effettuazione di dette operazioni, ovvero per motivi non attinenti con le operazioni di rifornimento.
3. E' fatto divieto di rifornire autonomamente qualunque unità a mezzo di distributori mobili, taniche, ossia serbatoi comunque denominati con travaso di liquidi infiammabili.

Sezione III

Articolo 21

Molo SS. Martiri

Il molo denominato SS. Martiri è riservato all'attracco, alaggio e varo di piccole unità da pesca e da diporto quando autorizzate, con divieto di impiegare corpi morti e gavitelli.

Articolo 22

Canale d'accesso

E' fatto obbligo al concessionario delle aree, ovvero al Comune di Otranto laddove non vi sia conduttore di c.d.m., di creare, durante il periodo estivo, un canale di accesso al molo SS. Martiri, di idonea lunghezza e larghezza.

CAPO IV
LAVORI SULLE NAVI

Sezione I
ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE

Articolo 23
Disposizioni Preliminari

1. CAMPO DI APPLICAZIONE: nei porti e nelle aree portuali non assentite in concessione del Circondario Marittimo di Otranto, per l'effettuazione di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale, da eseguirsi a bordo con impiego di fonti termiche (miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatrice elettrica, ecc.), devono essere osservate le disposizioni contenute nella presente Ordinanza ai fini della prevenzione degli incendi a bordo, della sicurezza portuale e della navigazione in genere, ferme restando le disposizioni in premessa richiamate in ordine alla prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. ESCLUSIONE: La presente Ordinanza non si applica agli interventi che richiedono l'uso di fonti termiche in genere, o lavori in qualsiasi modo effettuati, che si eseguono nell'ambito dei cantieri destinati alla costruzione, riparazione o demolizione navale, all'interno dei quali vigono i "Regolamenti di sicurezza interni", in quanto trattasi di attività ricadenti nel ciclo di lavorazione di tali strutture, ai cui titolari e/o loro legittimati preposti spetta la responsabilità, l'organizzazione e la direzione dei lavori nel rispetto delle relative norme per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi delle vigenti normative in materia.
3. DEFINIZIONI: Deve intendersi per:
 - a) Operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale: qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate negli ambiti portuali così come definiti dall'art.3 del D.L.gs 272/99;
 - b) Autorità Marittima: L'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, con sede in Via Guardia Costiera - Tel.0836/801073 – e-mail: ucotranto@mit.gov.it – pec cp-otrant@pec.mit.gov.it
 - c) Servizio Chimico di Porto: Servizio di consulenza abilitato al rilascio del "Certificato di non pericolosità";
 - d) Impresa: una Società/Ditta/Officina a cui sono stati commissionati lavori su unità mare o a terra;
 - e) Datore di lavoro:
 - il titolare dell'impresa portuale;
 - il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per operazioni di riparazione e manutenzione navale;
 - il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi così come definito dall'art.3 lett.c) del D.L.gs n° 272/99;Qualora i lavori di manutenzione, riparazione e trasformazione siano eseguiti da più imprese, l'armatore o il comandante della nave designa l'impresa capo-commessa. Il titolare dell'impresa capo-commessa nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il documento di sicurezza di cui all'art.4 del D.L.gs n°272/99;
 - f) Documento di sicurezza: così come definito dall'art.4 del D.L.gs n°272/99.

Articolo 24
Obbligatorietà del “nulla osta”

- A. GENERALITA': Ai sensi dell'art. 46 del D.L.gs n°272/99 negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Otranto (con esclusione delle aree di cui al precedente art.2) i lavori di riparazione, manutenzione modifica/trasformazione o demolizione che comportino l'uso di fonti termiche non possono essere iniziati, a bordo di unità che stazionino al di fuori dei cantieri navali, senza il preventivo nulla-osta dell'Autorità Marittima.
L'Autorità Marittima, in ogni caso, si riserva di:

1. individuare nell'ambito portuale la banchina più idonea per l'effettuazione degli interventi richiesti;
2. formulare prescrizioni in ordine alla durata massima prevista per l'intervento;
3. sospendere/revocare il nulla-osta, già rilasciato, a proprio insindacabile giudizio.

B. MODALITA' DI OTTENIMENTO DEL NULLA-OSTA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE: per l'esecuzione di operazioni con uso di miscele ossiacetileniche, fiamma ossidrica, saldatura elettrica ad arco, nonché in caso di operazioni di ossitaglio, il Datore di Lavoro, così come definito dall' art. 3 lett. c) del D. L.gs 272/99, al fine di ottenere il previsto "Nulla-Osta" da parte dell'Autorità Marittima, deve presentare istanza in bollo corredata dal certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di porto iscritto come da circ. 1160 del 10.12.1999 e D.M. 234 del 01.12.2017, al fine di poter attivare la prevista istruttoria di cui all'art. 46 del D.L.gs n°272/99.

Nell'istanza di cui sopra, redatta secondo il fac-simile in allegato, il richiedente deve indicare:

- gli elementi di individuazione dell'unità;
- la denominazione della banchina ove si intendono effettuare i lavori;
- la natura, durata e procedura di esecuzione dei lavori/o;
- la descrizione dei locali dove verrà usata la fiamma o altri mezzi simili;
- la denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori, nel caso in cui l'esecuzione degli stessi non verrà eseguita direttamente dai membri dell'equipaggio della nave. Nel caso in cui i lavori dovessero essere effettuati a bordo di navi passeggeri il richiedente dovrà, altresì, esplicitamente dichiarare che gli stessi verranno effettuati senza la presenza di passeggeri a bordo.

C. PROCEDURA "SEMPLIFICATA" PER L'OTTENIMENTO DEL NULLA-OSTA: per l'esecuzione delle seguenti fattispecie di operazioni:

- a) i lavori con impiego di fonti termiche interessanti le sovrastrutture di coperta, da intendersi come quelli riferiti a guardacorpi, scalette per l'accesso ai ponti, salpancore, strutture di supporto delle luci della nave, strutture di supporto delle lance di salvataggio, passacavi, sostituzione zinchi a scafo, riparazione/sostituzione archi ed argani, bottazzi, passerelle / parapetti / corrimani / ringhiere, sfoghi d'aria in coperta, rizzaggio merci / materiali in coperta, sostituzione bracci rulli di poppa, saldatura occhi su opera morta, montaggio e/o riparazione bigli, sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina, sostituzione scivolo, sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci/bitte, lavori ai servizi igienici, ecc.. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali, intercapedini o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave);
- b) lavori interessanti le strutture interne di locali abitabili e nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose, da intendersi come quelli riferiti a *car deck*, a strutture sporgenti *nei garages*, ecc.. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possono presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti in legno, ecc.) o infiammabili (vernici, ecc.), il datore di lavoro dovrà presentare istanza secondo le modalità di cui al punto B. del presente articolo, corredata del "Certificato di non pericolosità" rilasciato dal Consulente Chimico di porto che attesti anche l'appartenenza del lavoro da svolgere a quelli sopra elencati, in modo tale che l'Autorità Marittima possa rilasciare direttamente il previsto nulla-osta, senza necessità di interessare il Comando dei Vigili del Fuoco e l'A.U.S.L. competente, in quanto il loro parere è stato acquisito preventivamente dall'Autorità Marittima.

Articolo 25

Prescrizioni Generali

In ogni caso per l'esecuzione dei suddetti lavori dovranno essere osservate le norme del D.P.R. 547/55, in particolare quelle di cui al Capo IV del Titolo VI, nonché le seguenti misure minime di prevenzioni incendi:

- prima di iniziare i lavori di taglio colui che sovrintende le suddette operazioni dovrà accertare, o fare accertare da persona qualificata, che dove si eseguono tali lavori e nei locali adiacenti non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi e/o esplodere sotto l'azione del calore;

- siano presenti idonei presidi antincendio nella misura non minore di n°02 (due) estintori a polvere di Kg. 6;
- durante le operazioni di taglio non devono lavorare in vicinanza dell'operatore altre persone che non siano addette all'intervento. Quando vengono eseguiti tagli su lamiere orizzontali (es. pavimenti), nei locali sottostanti non devono operare altri lavoratori. Inoltre, nei casi di taglio delle paratie verticali di separazione di due locali, nel locale attiguo a quello in cui si effettua il taglio non deve sostare nessun lavoratore;
- non devono essere effettuate operazioni di taglio su lamiere verniciate, salvo diverso parere del chimico di porto.
- laddove nel procedere ad operazioni di taglio sia necessario proteggere i materiali presenti nel locale di bordo, si dovranno utilizzare materiali non combustibili;
- per le lavorazioni di ossitaglio che si svolgono in ambienti angusti e/o confinati devono essere attuate le seguenti indicazioni:
 - a) deve essere garantita una ventilazione di diluizione in aspirazione per allontanare dall'ambiente i fumi prodotti;
 - b) chi opera in ambienti confinati (es. doppi fondi, cisterne, etc.) dovrà utilizzare idonei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie ed estrarre, ad ogni temporanea sospensione del lavoro, dal locale il cannello e le relative manichette per riporle in modo ordinato in apposite rastrelliere;
- durante la lavorazione di taglio l'operatore deve sincerarsi che le scorie roventi non cadano sui tubi di gomma d'alimentazione del cannello, su cavi elettrici o su recipienti di cui non si conosce il contenuto.
- è inoltre vietato maneggiare con mani unte o con stracci sporchi di grasso o altre sostanze infiammabili le valvole, i riduttori di pressione, manometri, cannelli, etc., in quanto tali sostanze possono facilmente incendiarsi a contatto con l'ossigeno compresso.
- gli operatori addetti alle operazioni di ossitaglio devono essere dotati ed utilizzare, in aggiunta, i dispositivi di protezione individuale della vista.

Al fine di tutelare la sicurezza portuale, l'Autorità Marittima si riserva, in relazione a specifiche situazioni, di assoggettare alla procedura ordinaria di cui all'art.46 del D.L.gs 272/99 anche alcune tipologie di lavori di cui ai punti a) e b) del punto C. del presente articolo.

Articolo 26

Lavori di manutenzione

1. Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate a banchine operative, salvo quei piccoli interventi che non limitano, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave, che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su carri o in magazzini vicini ai punti di ormeggio o su altre navi e che non generino inquinamento a mare.
2. E' altresì vietato eseguire lavori di riparazione e di manutenzione agli scafi (quali picchettatura, pitturazione, ecc.) esclusi casi di accertata necessità per il mantenimento in efficienza della nave, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

CAPO V
VIABILITÀ E ACCESSIBILITÀ PORTUALE

Sezione I
Viabilità ordinaria e aree portuali

Articolo 27
Prescrizioni generali

1. La circolazione in tutto l'ambito portuale è soggetta al limite massimo di velocità di 30 km/h. i conducenti dei veicoli dovranno osservare tutte le norme di comportamento previste dal vigente "Nuovo Codice della Strada".
2. I conducenti dei veicoli dovranno, inoltre, usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, a causa delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale conseguenti alle particolari tipologie di attività che ivi si svolgono e regolando, in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, di visibilità e di traffico.

Articolo 28
Aree operative

1. Nell'ambito dell'area portuale di Otranto la banchina denominata San Nicola, superato il varco doganale, è da considerarsi "area operativa" e pertanto soggetta al regime sanzionatorio di cui al Codice della Navigazione.
2. In particolare, per quanto attiene alla disciplina della circolazione all'interno di detta area, si dispone il divieto di accesso a veicoli e persone, salvo per quelli espressamente autorizzati.
3. Alla stessa stregua e con le stesse modalità e condizioni è da considerare "area operativa" il tratto di banchina adiacente allo scalo di alaggio del Porto di Otranto.
4. Al di fuori di tali aree, la viabilità è da considerare "aperta all'uso pubblico" e, quindi, soggetta al regime sanzionatorio di cui al Nuovo Codice della Strada.

Articolo 29
Disciplina viabilità

1. La circolazione dei veicoli in ambito portuale è sottoposta alle seguenti disposizioni, come da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale:
 - a. Attraversato il ponte realizzato sul canale di bonifica denominato "Pozzelle", una volta superata la rampa di accesso al nuovo scalo di alaggio, lungo la via Guardia Costiera la marcia dei veicoli è limitata ad un unico senso con direzione ponte–stazione marittima;
 - b. Lungo la via Guardia Costiera, superato il canale cd. "Pozzelle", è individuata un'area sul lato sinistro della carreggiata (lato mare), appositamente segnalata con segnaletica verticale ed orizzontale, riservata alla sosta delle autovetture condotte da portatori di handicap, sul lato destro (lato monte), invece, è individuata un'area interdetta alla sosta ed alla fermata di qualsiasi veicolo in prossimità delle scalette di ingresso alla base della Marina Militare come da apposita segnaletica stradale. Nei rimanenti stalli, la sosta è libera ad eccezione degli ultimi cinque posti riservati agli operatori portuali (muniti di autorizzazione) dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Non è mai consentita la sosta di camper e carrelli appendici e non.
 - c. L'accesso alla rampa che porta al nuovo scalo di alaggio è vietato a tutti i veicoli salvo che per operazioni di varo o alaggio unità navali. In tal caso, il veicolo potrà sostare lungo la banchina in prossimità dello scalo di alaggio per il solo tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di varo od alaggio ed il conducente del veicolo con a rimorchio l'unità navale od il solo carrello porta – barche dovrà prestare la massima attenzione nelle manovre in modo da non arrecare intralcio alla circolazione lungo la rampa e sul tratto di banchina in prossimità dello scalo di alaggio. A tal fine si dispone il divieto assoluto di fermata per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata della rampa che porta allo scalo di alaggio; sono individuati n.

3 (tre) stalli per operatori del servizio pontili. E' vietato il transito con qualsiasi tipo di veicolo sulla sottobanchina di riva.

- d. Lungo la via Guardia Costiera, una volta superato l'accesso alla rampa che porta allo scalo di alaggio, la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente lungo il lato sinistro della carreggiata (lato mare), nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale appositamente predisposta; sulla stessa carreggiata la sosta è libera, mentre nel periodo dal 01/04 al 31/10 la sosta è libera dalle ore 20:00 alle ore 08:00 ed è consentita con disco orario per un tempo massimo di un'ora dalle ore 08:00 alle 20:00. Non è mai consentita la sosta di carrelli.
 - e. La fermata e la sosta dei veicoli è, invece, sempre vietata lungo il lato destro della carreggiata (lato monte), eccetto per cicli e motocicli nelle zone appositamente delimitate.
 - f. Nell'area compresa tra i cinque metri prima ed i cinque metri dopo la stazione di rifornimento esistente lungo la via Guardia Costiera di fronte alla piazzetta "eroi del mare", per ragioni di sicurezza, è vietata la fermata di qualsiasi veicolo.
 - g. Nell'area antistante la piazzetta eroi del mare (lato destro via Guardia Costiera) sono individuate tre aree di sosta, la prima da utilizzare esclusivamente per le operazioni di carico e scarico per le attività commerciali ivi allocate, la seconda con il primo stallo riservato alle operazioni di carico e scarico all'attiguo distributore di carburante e gli altri liberi con disco orario per un tempo massimo di un'ora dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nel periodo 01/04 al 31/10, la terza con cinque stalli riservati agli operatori portuali (ogni operatore non potrà occupare più di uno stallo), due ai diversamente abili e gli altri liberi con disco orario per un tempo massimo di un'ora dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nel periodo 01/04 al 31/10.
 - h. Lungo la via Guardia Costiera, sul lato sinistro (lato mare) della carreggiata di fronte alla Stazione Marittima, è individuata un'area in cui è consentita la sosta e la fermata di autoveicoli appartenenti esclusivamente al personale in servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al personale delle Forze di Polizia quando in servizio nell'ambito portuale e al personale appartenente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio nella sede presente nell'ambito portuale. Le predette aree sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale;
 - i. L'accesso alla via Guardia Costiera è sempre vietato ai veicoli che devono imbarcare su traghetti o navi ro-ro attraccati al molo San Nicola ed ai TIR, camion ed autocarri che devono effettuare operazioni doganali e/o commerciali all'interno del varco doganale; detti veicoli potranno giungere sul molo San Nicola attraverso via Cave con provenienza dalla Bretella di Circonvallazione;
 - j. L'accesso delle autovetture alla via Cave, con provenienza dalla Circonvallazione ed in direzione varco doganale, è vietato, fatta eccezione per i veicoli delle Forze di Polizia, per i mezzi espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima nonché per i mezzi destinati all'imbarco su navi traghetto o ro/ro. La sosta degli autoveicoli è vietata, dal lunedì al venerdì, su entrambi i lati della carreggiata della via Cave salvo i mezzi appositamente autorizzati;
 - k. Il transito lungo la stradina esistente sul lato esterno del molo San Nicola, con eventuale accesso dalla via Cave in prossimità degli "archi", è vietato, per motivi di sicurezza, a tutti i veicoli;
 - l. La fermata e la sosta sul tratto di strada adiacente al varco doganale del porto di Otranto, sul lato destro, a ridosso del muraglione del molo San Nicola, è riservata una zona di parcheggio agli automezzi appartenenti alle forze di polizia (2 stalli C.P. – 2 stalli G.d.F. – 1 stallo P.S.) per complessivi cinque posti auto e successivamente una zona di parcheggio per automezzi privati ad uso degli appartenenti alle forze di polizia come da apposita segnaletica orizzontale; mentre sul lato sinistro, immediatamente dopo il varco di accesso al molo S. Nicola, una zona di parcheggio per automezzi privati ad uso delle forze di polizia come da apposita segnaletica orizzontale.
2. È compito dell'ufficio della Regione Puglia, dei concessionari e del Comune di Otranto, per quanto concerne le rispettive aree, predisporre e mantenere efficiente la pertinente segnaletica stradale nelle forme e nei modi previsti dal Codice della Strada, nonché mantenere la sede stradale in condizioni di sicurezza.

Sezione II
Accessibilità alle aree e permessi

Articolo 30
Divieti di carattere generale

1. Salvo che non sia diversamente previsto, all'interno della zona operativa portuale sono sempre vietati l'accesso e la circolazione di persone e veicoli estranei allo svolgimento di operazioni e attività portuali in genere.
2. Ad eccezione degli operatori portuali e dei marittimi di bordo, è sempre vietato accedere all'area operativa di banchina, evidenziata dalla striscia gialla presente lungo il molo S. Nicola.

Articolo 31
Accessi a bordo delle navi e negli impianti

1. Hanno titolo ad accedere nell'area portuale non aperta al pubblico uso del porto di Otranto e a bordo delle navi all'ormeggio e alla fonda le seguenti categorie di soggetti:
 - a. Appartenenti all'Autorità Marittima, alle Amministrazioni dello Stato operanti in porto, ivi comprese le FF.O. e i VV.F., ed agli enti tecnici di classifica accreditati, purché muniti di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;
 - b. Gli operatori del settore marittimo muniti della tessera di libero accesso ai porti rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e documento di riconoscimento;
 - c. Gli agenti raccomandatari marittimi, gli spedizionieri nonché i loro dipendenti che siano incaricati ai sensi dell'art. 425 Reg. Cod. Nav.;
 - d. I titolari di concessioni demaniali marittimi o per servizi all'interno del molo S. Nicola, nonché i loro dipendenti;
 - e. I passeggeri in partenza, per il giorno e l'area di imbarco, muniti di idoneo titolo di viaggio ovvero di prenotazione o altro titolo equipollente, di documento di riconoscimento e, in caso di discesa e ritorno a bordo, ricompresi nell'elenco passeggeri fornito dall'agente marittimo;
 - f. I marittimi imbarcati su navi e galleggianti presenti in porto, muniti di libretto di navigazione o foglio di ricognizione o passaporto, ovvero Shore Pass rilasciato dalla Polizia di Stato e, in caso di discesa e ritorno a bordo, ricompresi nell'elenco equipaggio fornito dall'agente marittimo;
 - g. Le persone/Ditte che debbano espletare attività lavorativa in ambito portuale, purché muniti della segnalazione certificata di inizio/proseguo attività in ambito portuale e/o demaniale marittimo ex art. 68 C.N. valida per l'anno solare di presentazione, debitamente numerata, vistata dall'Autorità Marittima e di idoneo documento di riconoscimento;
 - h. Personale addetto alla Port Security;
 - i. Gli ispettori incaricati di espletare gli accertamenti prescritti dalla regola 9, comma 1, punto 1.1, del capitolo XI-2 della Convenzione SOLAS, muniti di documento di identificazione prescritto
 - j. I rappresentanti-ispettori della Commissione UE che agiscono nel rispetto del Reg (CE) 324/2008 emendato dal Reg (UE) 2016/462. Gli ispettori presentano al Comandante della nave, per l'accesso a bordo, apposite credenziali rilasciate dalla Commissione
 - k. Il personale dei servizi tecnico/nautici del porto, previa esibizione di apposito documento rilasciato da questa Autorità Marittima;
 - l. I rappresentanti delle OO.SS. dei marittimi, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento.
2. Tutte le persone che hanno diritto ad accedere alla predetta area sono soggette a riconoscimento di identità presso il varco di ingresso a cura dell'Autorità Marittima, delle Forze di Polizia, nonché del personale addetto alla Port Security obbligatoriamente in caso di port facility attiva.
3. Tutte le persone di cui ai para b), c), d) e g) che intendano accedere durante i periodi di attivazione della Port Facility dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di richiesta del datore di lavoro/concessionario – allegato - (ovvero diretto interessato) per consentire l'effettuazione del controllo preventivo sui precedenti personali (cd. *background check*); in caso di rilascio, la stessa ha validità quinquennale.

La richiesta, in allegato B, dovrà essere presentata in bollo e corredata dalla seguente documentazione:

- Fototessera del lavoratore;
 - Fotocopia di un documento di identità in corso di validità corredato, in caso di cittadini stranieri, di copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
 - Una autodichiarazione attestante la residenza dell'interessato relativa almeno agli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
 - Per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati, almeno per un periodo di 6 mesi, residenti all'estero una certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana conforme all'originale nelle modalità previste dall'art. 33 del DPR 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - Marca da bollo di € 16,00, da apporre sull'istanza e da allegare per ciascuna autorizzazione richiesta.
4. I soggetti diversi da quelli sopra elencati devono essere dotati, ai fini dell'accesso esclusivamente quando non è attiva la Port Facility, dell'autorizzazione di accesso in porto rilasciata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. L'autorizzazione verrà concessa a coloro che dimostrino la necessità di accedere in porto per esigenze connesse con le attività portuali e/o per altri giustificati motivi, che saranno valutati caso per caso. All'esito dell'istruttoria potrà essere rilasciato un permesso temporaneo o giornaliero.
5. Le predette disposizioni non si applicano al personale dell'Autorità Marittima, delle Forze di Polizia e delle PP.AA. che necessitino di accedere all'impianto portuale e/o alle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni.
6. Gli operatori che occasionalmente hanno necessità di effettuare operazioni doganali sono autorizzati dalla Sezione Distaccata di Otranto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all'ingresso negli spazi doganali individuati all'interno dell'area portuale. Potranno accedervi solo ed esclusivamente scortati dai militari della Guardia di Finanza o dal personale in servizio presso Sezione Distaccata di Otranto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli posizionandosi negli stalli prospicienti al posto di controllo GdF, in prossimità del varco doganale. Al termine delle operazioni, dopo aver ottenuto lo svincolo della merce, i soggetti dovranno lasciare immediatamente gli spazi doganali e quindi l'area portuale.

Articolo 32

Permessi di accesso in porto per veicoli

1. L'accesso, il transito e la sosta (solamente negli spazi previsti) in porto con i veicoli è subordinato al rilascio di apposito permesso dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. L'autista deve essere dotato di almeno uno dei titoli autorizzativi di cui al precedente articolo.
2. I permessi per i veicoli rilasciati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto sono costituiti da:
 - a) Permesso annuale Modello di cui all'allegato "C" previsto per i soggetti indicati nell'art. 27 comma 1 lettere a), c), d), h).
 - b) Permesso temporaneo, giornaliero od orario mod. D modulario ex Mar. Merc. 476, rilasciato a soggetti che ne facciano richiesta per motivate necessità contingenti.
 - c) Segnalazione certificata di inizio/prosieguo attività in ambito portuale e/o demaniale marittimo debitamente numerata e vistata dall'Autorità Marittima, prevista per i soggetti indicati nell'art. 32 comma 1 lettera g), strettamente per il tempo necessario allo svolgimento di operazioni e attività portuali connesse all'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio/prosieguo. A tal fine, le segnalazioni sopra indicate dovranno contenere targhe e nominativi del personale per il quale si intende richiedere la possibilità d'accesso.
3. I veicoli con carico di merci pericolose ed i veicoli con trasporti eccezionali saranno soggetti, ai fini del transito e della sosta nelle aree portuali, a specifica istruttoria, giusta ordinanze vigenti in materia.
4. Sono esentati dagli obblighi di cui sopra:
 - a) gli automezzi appartenenti alle Amministrazioni Pubbliche Militari e Civili ed agli Enti pubblici, con targhe o contrassegni ufficiali, nonché i mezzi di emergenza;
 - b) i veicoli muniti di apposito permesso annuale rilasciato dal Ministero dei Trasporti;

- c) i veicoli destinati ad essere imbarcati a bordo delle navi durante la stessa giornata, purché riconducibili a titolo di viaggio;
 - d) i veicoli che devono compiere nella giornata operazioni doganali;
 - e) i veicoli muniti di apposito contrassegno metallico ufficiale rilasciato dal Ministero delle Finanze – Dogane.
5. I permessi di cui al comma 2, ivi comprese le segnalazioni di cui alla lettera c), devono essere esposte all'interno del mezzo in maniera ben visibile e sono da ritenersi valide esclusivamente se il conducente permane in ambito portuale. Non sono consentite fermate dei veicoli qualora il conducente lasci l'ambito portuale. Per tali soggetti verrà rilasciato un solo pass auto per ogni dipendente, valido esclusivamente per il periodo di tempo necessario all'espletamento dell'attività lavorativa.
6. Il possesso solo del permesso di cui al presente articolo non consente l'accesso alle aree portuali in caso di port facility attiva, ma deve necessariamente essere accompagnato dall'autorizzazione ex art. 32.

Articolo 33

Modalità di rilascio dei permessi

1. Le richieste di rilascio e di rinnovo dei permessi di accesso a persone o veicoli devono essere presentate all'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto – U.O. Tecnica;
2. Il rilascio di permessi di accesso al porto è di esclusiva competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto. Il permesso di accesso a bordo delle navi è rilasciato dal citato Ufficio Circondariale previo visto da parte dell'Ufficio di Polizia di Frontiera di Otranto da apporsi sul Mod. A - Modulario Mar. Merc. 473.
3. Le domande per il rilascio dei suddetti permessi devono essere sottoscritte dai titolari degli uffici delle Amministrazioni dello Stato, dai legali rappresentanti degli Enti Pubblici, delle ditte e delle associazioni, relative ai propri componenti, dipendenti, soci, iscritti e possono contenere solamente l'indicazione di veicoli di proprietà dei soggetti cui sono riferiti. Con la sottoscrizione il firmatario si assume tutte le responsabilità per dichiarazioni mendaci; l'Autorità Marittima si riserva il diritto di chiedere l'esibizione della documentazione comprovante le suddette richieste.
4. In caso di smarrimento del permesso di accesso in porto (a persone e/o autoveicoli) il titolare dovrà farne immediatamente denuncia all'Autorità di P.S., al fine di ottenere il duplicato dall'Autorità Marittima.
5. In caso di due o più violazioni alla presente ordinanza, ovvero alle norme di circolazione stradale in ambito portuale, il permesso di accesso sarà revocato.

Articolo 34

Scalo d'alaggio Aia delle Fabbriche e Scalo d'alaggio molo SS. Martiri

1. Oltre ai divieti già previsti da apposite disposizioni di legge, regolamenti od Ordinanze, sono vietati:
 - a) la balneazione nelle acque del porticciolo SS. Martiri ed all'imboccatura dello stesso;
 - b) l'effettuazione di operazioni di alaggio e varo simultanee di più imbarcazioni;
 - c) le manutenzioni a unità navali non preventivamente autorizzate da questa Autorità Marittima.

CAPO VI

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 35

Ingresso e uscita di naviglio militare

1. Per quanto possibile, le Unità Militari in entrata e in uscita dal porto dovranno osservare le norme dettate dalla presente ordinanza.

Articolo 36

Balneazione e prelievo acqua mare

1. È fatto assoluto divieto di prendere il bagno nelle acque portuali.
2. A parziale deroga del divieto di cui al comma precedente, e fermi restando altri divieti imposti da situazioni di pericolosità, è consentito balneare nello specchio acqueo prospiciente il litorale sabbioso in corrispondenza del lungomare Terra d'Otranto, meglio individuato dalle seguenti coordinate geografiche

1. 40°08'57.1"N 18°29'13.9"E

2. 40°08'58.0"N 18°29'19.0"E

3. 40°08'50.3"N 18°29'22.3"E

4. 40°08'49.1"N 18°29'20.0"E

2. In tale specchio acqueo riservato alla balneazione sono interdetti il transito, la sosta e l'ancoraggio a qualsiasi unità da diporto, al fine di assicurare il massimo gradiente di sicurezza per i bagnanti in zone limitrofe.
3. È onere dei concessionari delle strutture balneari e, laddove si tratti di aree prive di concessioni demaniali marittime, del Comune di Otranto provvedere all'apposizione per tutto l'anno di adeguato numero di gavitelli, come da vigente Ordinanza Balneare, sulla congiungente dei punti B e C, onde segnalare il limite del suddetto specchio acqueo riservato alla balneazione. Nel caso in cui i gavitelli non fossero apposti la balneazione sarà vietata.
4. È fatto inoltre divieto di prelevare acqua di mare per rinfrescare prodotti ittici ed altri generi destinati all'alimentazione.

Articolo 37

Getto di materiali

1. È fatto divieto a chiunque di versare in mare prodotti oleosi o miscele liquide contenenti residui oleosi o comunque idrocarburi.
2. È altresì fatto divieto di gettare in mare rifiuti solidi di ogni genere.

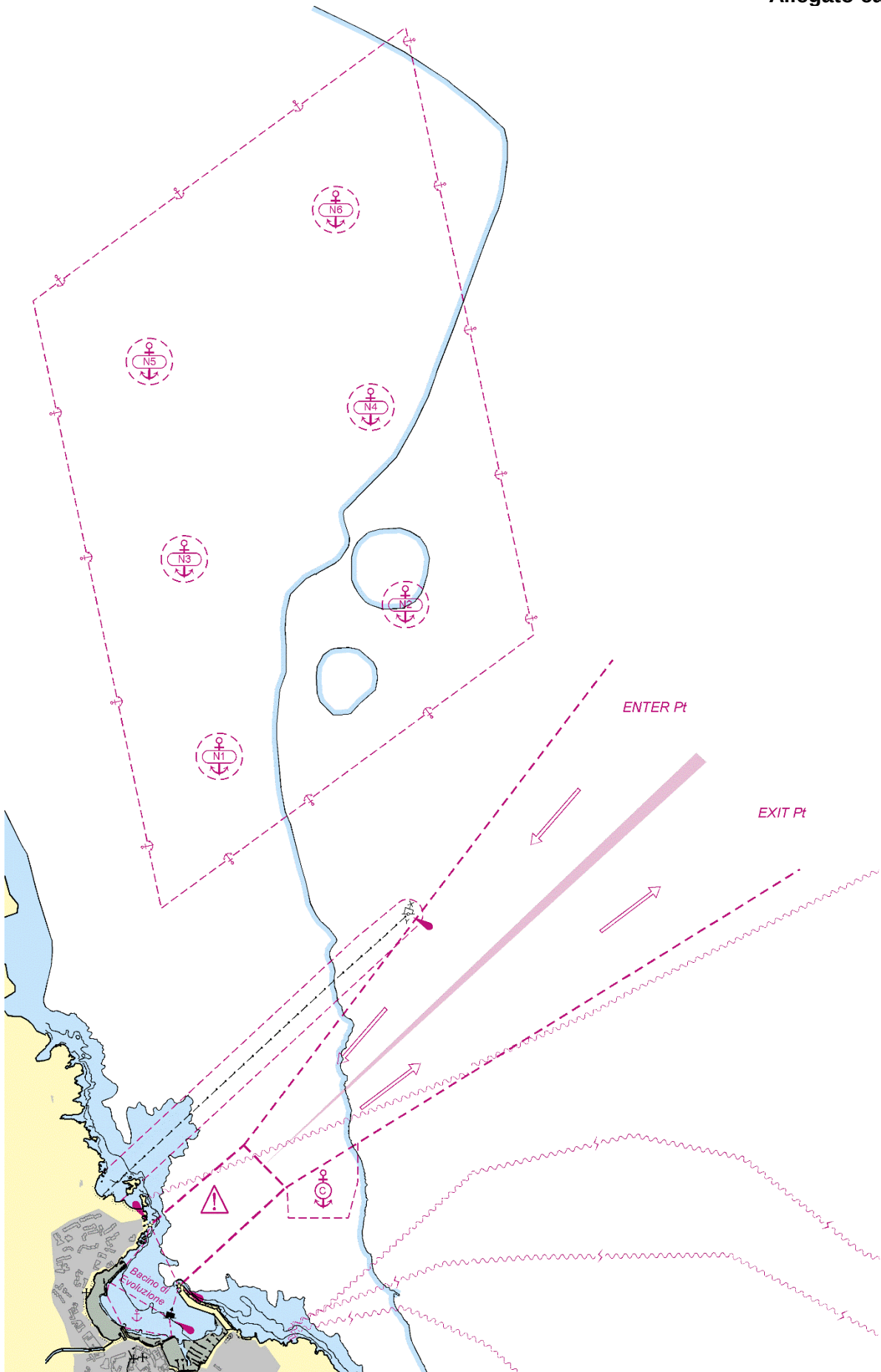
Articolo 38

Pesca in porto

1. Nelle acque portuali è vietato l'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e professionale con qualsiasi specie di attrezzo individuale o non individuale;
2. In deroga al comma 1, è consentita la pesca ricreativa esclusivamente da riva con lenze fisse quali canne a non più di tre ami. Per ragioni di sicurezza degli ormeggi è vietata la pesca con la tecnica "a strappo".
3. Per poter esercitare la pesca ricreativa da riva occorre essere titolare di autorizzazione di pesca annuale, da richiedere a mezzo dell'unito modulo (all. E), al quale dovrà essere accluso:
 - a. N°2 marche da bollo del valore corrente;
 - b. N°2 foto formato tessera;
 - c. Copia della comunicazione relativa alla pesca sportiva e ricreativa prevista dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in corso di validità;
 - d. Copia di un documento di identità in corso di validità.

4. La pesca ricreativa da riva nelle acque portuali è esercitabile esclusivamente nella zona compresa tra il bastione dei Pelasgi (in prossimità dei pontili comunali) e la radice del molo dei Santi Martiri.
5. In caso di accertamento di violazioni in materia di pesca marittima a carico di titolari di autorizzazione alla pesca di cui al comma 3, conseguirà l'immediato ritiro dell'autorizzazione, oltre che l'applicazione delle previste sanzioni principali e accessorie.
6. Qualunque violazione in materia di pesca marittima sarà punita a norma del D.Lgs. 4/2012 e s.m.i., salvo che il fatto non costituisca violazione di più grave fattispecie e/o altre norme;
7. Qualora venga accertato l'esercizio della pesca ricreativa da parte di soggetto privo dell'autorizzazione di pesca, quindi in violazione di quanto disposto dalla presente ordinanza disciplinante gli usi del demanio marittimo, questi sarà punito a norma dell'art. 1174 del Codice delle Navigazione.
8. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza continueranno a mantenere la loro validità senza il limite di cui al comma 4 sino alla loro naturale scadenza.

Allegato cartografico



All' Ufficio Circondariale Marittimo Otranto
Sezione T.A.O. – U.O. Tecnica

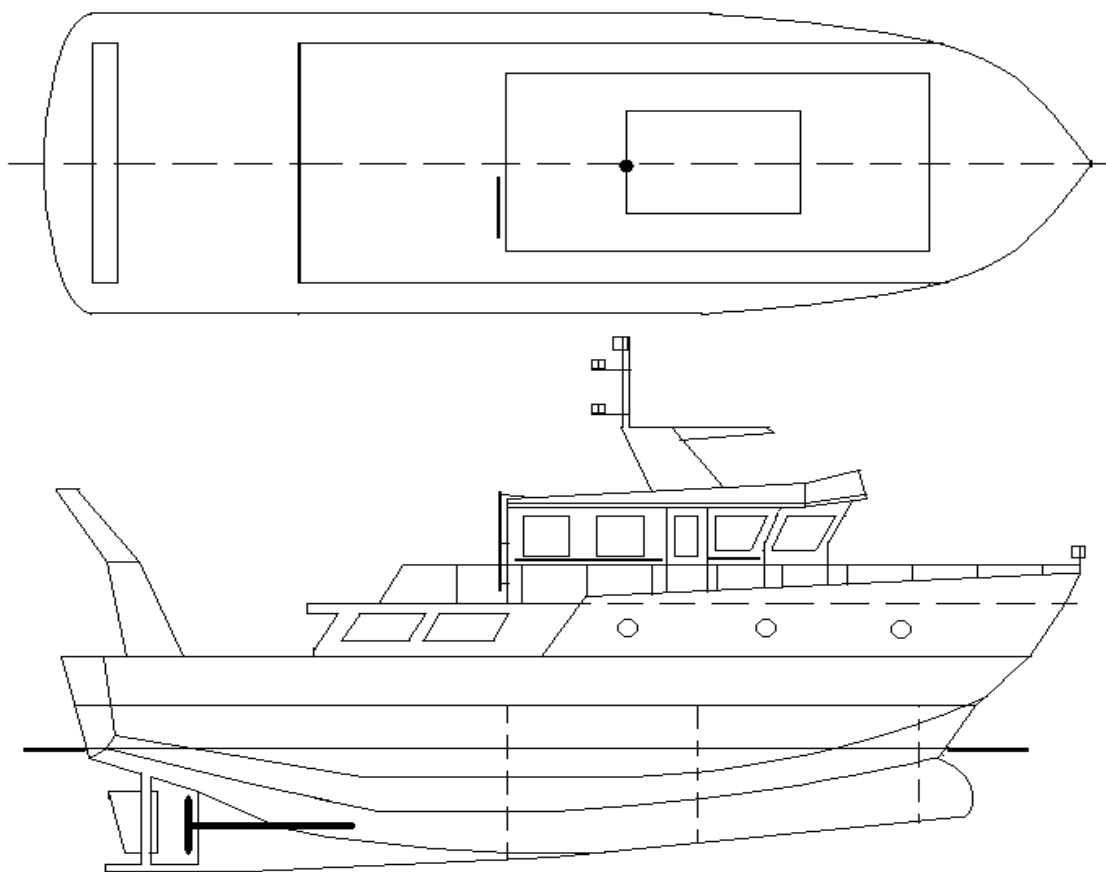
OGGETTO: Domanda per il rilascio del nulla-osta all'esecuzione dei lavori con l'uso di fonti termiche a bordo di navi.

Il sottoscritto _____ nato a _____, il _____
e residente in _____ (____) alla Via _____ n° _____
in qualità di datore di lavoro (comandante dell'unità / titolare della ditta che esegue i lavori /
titolare dell'impresa capo commessa _____),

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il NULLA-OSTA all'esecuzione dei sottoelencati lavori, con uso di
fonti termiche, a bordo dell'unità denominata _____ iscritta al n° _____
dei registri di _____ di bandiera _____ T.S.L. _____,
autorizzata ad ormeggiare presso la banchina _____ del porto di _____,

(Indicare con una X la zona interessata dai lavori)



- Descrizione dei lavori e modalità di esecuzione degli stessi, locali / strutture dell'unità interessate dai lavori: _____

Il sottoscritto dichiara quanto segue:

- 1) che la durata prevista dei lavori è di giorni _____, dal _____ al _____;
- 2) di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e di averne reso edotto il personale impegnato nei lavori ed il Comando della nave;
- 3) che i lavori saranno eseguiti da personale idoneo dal punto di vista tecnico (dotato di apposita certificazione) e psico-fisico (sanitario);
- 4) numero massimo dei lavoratori dell'impresa contemporaneamente impiegati nelle lavorazioni a bordo _____;
- 5) elenco macchinari, attrezzi da utilizzare a bordo (es. saldatrici elettriche, cannelli per saldature o taglio ossiacetilenico, compressori, utensili elettrici etc.) _____;
- 6) opere provvisorie utili all'esecuzione dei lavori (ponteggi, scale andatoie, passerelle ecc.) _____;
- 7) fonti di energia elettrica utilizzata (rete di distribuzione a terra, rete di distribuzione dell'unità, gruppi elettrogeni, aria compressa ecc.) _____;

Si allega:

- Certificato di non pericolosità del Consulente Chimico del porto;
- Marca da bollo del valore di € 16,00;
- _____.

_____, lì _____

IL DATORE DI LAVORO

PARTE RISERVATA AL COMANDO DI BORDO

Il sottoscritto _____ nato a _____, il _____
e residente in _____ () alla Via _____ n° _____ in qualità di
Comandante / responsabile dell'unità dichiara quanto segue:

- a) carico esistente a bordo della nave (natura e quantità): _____
- b) carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo (natura e quantità): _____
- c) di essere a conoscenza delle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza e prevenzione della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- d) che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo **SONO / NON SONO** in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
- e) che la nave **E' / NON E'** pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza;
- f) che le sentine sono state prosciugate come previsto dalle vigenti disposizioni e che non vi sono trafilamenti o perdite di idrocarburi;
- g) di non far effettuare operazioni commerciali o lavori che possano pregiudicare la sicurezza dell'unità e del porto;
- h) che per qualunque comunicazione sarà reperibile _____;
- i) di aver dato comunicazione informativa dei lavori al Registro di classificazione, (possibilmente allegandone copia), specificando inoltre l'eventuale richiesta di convalida/rinnovo/rilascio dei relativi documenti di sicurezza, nel caso che i lavori vengano effettuati su strutture portanti dell'unità o ne modificano le dimensioni o volumi.

IL COMANDANTE / RESPONSABILE DELL'UNITÀ

Allegato B (in bollo da € 16,00)

**All' Ufficio Circondariale Marittimo Otranto
Sezione T.A.O. – U.O. Tecnica**

**RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN PORTO
CON PORT FACILITY ATTIVATA**

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via/piazza _____ in qualità di _____
_____ della ditta _____

C H I E D E

consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'accesso al porto di Otranto durante il periodo di attivazione della **Port Facility** per il sig.

_____ nato il _____ a _____
_____ prov. (_____),
residente in _____ alla via _____.

Allego alla presente:

- Copia del documento del titolare della ditta/concessionario in corso di validità;
- Fototessera in doppia copia del soggetto/dei soggetti per cui si avanza la presente istanza;
- Copia del documento del soggetto per il quale si chiede l'autorizzazione in corso di validità;
- Copia del titolo di soggiorno in corso di validità (solo per cittadini stranieri);
- Autodichiarazione attestante la residenza dell'interessato relativa almeno agli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal DPR 445/2000 e [ss.mm.ii.](#);
- Per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati, almeno per un periodo di 6 mesi, residenti all'estero una certificazione o attestazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana conforme all'originale nelle modalità previste dall'art. 33 del DPR 445/2000, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali.

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

SPAZIO RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO

SPAZIO RISERVATO SEZIONE TECNICA

RITIRATA IN DATA _____

DAL SIG. _____

FIRMA PER RICEVUTA

**All' Ufficio Circondariale Marittimo Otranto
Sezione T.A.O. – U.O. Tecnica**

RICHIESTA RILASCIO PERMESSI ACCESSO IN PORTO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente
a _____ in via/piazza _____ in qualità di _____

CHIEDE

il rilascio/rinnovo del permesso per l'anno _____ / temporaneo dal _____ al
_____ / per
il giorno _____ (barrare il permesso che interessa):

1. **di accesso in porto al seguente personale** (indicare il rapporto giuridico che lega il richiedente con il personale sotto indicato ed allegare nel caso di primo rilascio copia fotostatica di un documento di riconoscimento e due fotografie formato tessera):

2. **di accesso in porto per i seguenti veicoli** (indicare tipo di veicolo, targa e proprietario ed allegare copia fotostatica del libretto di circolazione e dell'assicurazione R.C. in corso di validità)

3. **di accesso in porto al seguente personale** (indicare il rapporto giuridico che lega il richiedente con il personale sottoindicato ed allegare nel caso di primo rilascio copia fotostatica di un documento di riconoscimento e due fotografie formato tessera):

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

- a) di essere consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) di essere a conoscenza delle norme emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, regolanti la circolazione e l'accesso di veicoli e persone nell'ambito portuale di Otranto;
- c) di osservare strettamente le misure prescritte nei provvedimenti di cui al precedente punto b);
- d) che il personale sopra elencato è un proprio dipendente, socio, componente o iscritto ed è ricompreso, quando richiesto, nelle categorie previste dall'art. 425 Reg. Cod. Nav.;
- e) di essere informato, ai sensi delle norme contenute nel decreto Legislativo 30.06.2003 n° 196, e ss. mm che i dati forniti con la presente richiesta verranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Ufficio connesse al presente procedimento.-

_____, lì _____

IL RICHIEDENTE

SPAZIO RISERVATO UFFICIO PROTOCOLLO

SPAZIO RISERVATO SEZ. TECNICA

RITIRATA IN DATA _____ DAL SIG.

FIRMA PER RICEVUTA

Allegato D

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - OTRANTO  PERMESSO DI ACCESSO IN PORTO N° _____ ANNO _____ Mod. veicolo: _____ Targa: _____

IL PRESENTE PASS È RILASCIATO A: _____ IN QUALITÀ DI: _____ N.B. IL PRESENTE PASS È VALIDO PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ / OPERAZIONI

Allegato E
in bollo da € 16,00

All' Ufficio Circondariale Marittimo Otranto
Sezione T.A.O. – U.O. Pesca

RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE PESCA IN PORTO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente a _____ in via/piazza _____

C H I E D E

consapevole delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, il rilascio dell'autorizzazione di pesca in porto, accettando tutte le condizioni indicate all'art. 38 dell'Ordinanza __/2025 . A tal fine

DICHIARO

- di aver preso integrale visione dei contenuti dell'ordinanza suddetta;
- di essere pienamente consapevole di tutti i rischi connessi alla circolazione in ambito portuale, manlevando l'Autorità Marittima da ogni danno che potrei procurarmi o procurare ad altre persone o cose;
- di assumermi la responsabilità a titolo personale, sia civilmente che penalmente, per qualunque conseguenza che dovesse derivare dalle mie azioni od attività durante l'esercizio della pesca ricreativa;
- di autorizzare, ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei miei dati per le finalità connesse alla presente istanza.

Allego alla presente:

- N°1 marca da bollo da € 16,00;
- N°2 fototessere;
- Copia della comunicazione relativa alla pesca sportiva e ricreativa prevista dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in corso di validità;
- Copia di un documento di identità in corso di validità.

_____, lì _____

IL RICHIEDENTE
